



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 286

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 dicembre 2019

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		Pag.
	<i>Sottocommissione per i pareri</i>	5
3 ^a - Affari esteri:		
	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	» 8
5 ^a - Bilancio:		
	<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 9
	<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 62
	<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
6 ^a - Finanze e tesoro:		
	<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	» 102
	<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 102
	<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 107
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
	<i>Plenaria</i>	» 112
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
	<i>Plenaria</i>	» 219
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
	<i>Plenaria</i>	» 228
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
	<i>Plenaria</i>	» 233
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
	<i>Plenaria</i>	» 237
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
	<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
	<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
	<i>Plenaria</i>	» 240

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Bilancio) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verranno pubblicate in un separato fascicolo di supplemento del presente 286^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 10 dicembre 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'AZ; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitati riuniti IV (attività illecite al gioco) e V (mafie straniere) (Riunione n. 1)</i>	Pag. 248
---	----------

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	» 249
--	-------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	Pag. 250
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	» 251

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Sottocommissione per i pareri

64^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
PERILLI*

La seduta inizia alle ore 16,40.

(1631) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostantivo con osservazioni sul testo; parere non ostantivo sugli emendamenti)

Il relatore PERILLI (*M5S*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo con la seguente osservazione:

– all'articolo 2, al comma 2, ultimo periodo, pur prendendo atto delle modificazioni apportate alla Camera, si rileva che il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali e che la materia «governo del territorio» rientra nella competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PERILLI (*M5S*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 2.13: contrario, in quanto interviene direttamente sulla validità di una fonte subordinata;
- 8.0.11, 9-sexies.0.1 e 9-sexies.0.13: contrario, in quanto prevedono la conversione a tempo indeterminato di rapporti di impiego a termine presso amministrazioni pubbliche senza il previo espletamento di procedure selettive.

Propone quindi di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza la decisione della 13^a Commissione di iniziare le votazioni degli emendamenti senza attendere il parere della 1^a Commissione prescritto dal Regolamento. Parere che, a questo punto, potrebbe giungere tardivamente.

Il presidente PERILLI informa che riferirà quanto lamentato al Presidente della 13^a Commissione, nonché al Presidente della Commissione affari costituzionali.

La Sottocommissione conviene.

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PERILLI (*M5S*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 7, occorrerebbe precisare se con il termine «istituzioni statali e paritarie» si intendono le scuole di ogni ordine e grado ovvero le sole scuole secondarie;
- all'articolo 1, comma 11, occorrerebbe sostituire la parola «Ministero» con la seguente: «Ministro»;
- all'articolo 1, comma 13, si invita a valutare la congruità di un termine, peraltro ordinatorio, di 180 giorni per l'adozione di un atto rego-

lamentare, che potrebbe non essere coerente con l'urgenza presupposta allo strumento del decreto-legge;

– all'articolo 1, comma 17-*octies*, sarebbe più opportuno riferire il termine *a quo* per l'insorgere delle condizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla scadenza del termine per l'iscrizione alla procedura di concorso;

– all'articolo 1-*ter*, comma 2, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

– all'articolo 1-*quater*, commi 2 e 3, sarebbe preferibile che le disposizioni fossero formulate come novelle alla legge n. 124 del 1999, analogamente a quanto operato dal comma 1.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 10 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 58**

*Presidenza del Presidente
PETROCELLI*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMATIVA DELL'INCARICATO D'AFFARI IN SIRIA, CONSIGLIERE
MASSIMILIANO D'ANTUONO*

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

233^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*indì della Vice Presidente
RIVOLTA*

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misianni e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente PESCO (*M5S*) comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 19.9, 22.59, 25.17, 32.0.97, 55.0.23, 55.0.23 (testo 2), 60.33, 60.67, 60.69, 60.70, 60.85, 60.86, 63.0.14, 63.0.30, 63.0.39, 91.0.119, 95.69 e 118.1.

Il senatore PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*) interviene per chiedere chiarimenti in merito all'andamento dei lavori delle sedute odierne. Chiede altresì al Presidente la facoltà di apporre la firma ad emendamenti già approvati e di analogo contenuto ad emendamenti del proprio Gruppo parlamentare non segnalati e, conseguentemente, non posti in votazione.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta testé formulata, estendendo tale possibilità a tutti i Gruppi parlamentari.

La Commissione conviene.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di porre congiuntamente in votazione tutti gli emendamenti di identico contenuto, anche se al momento non segnalati.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a soddisfare tale richiesta, compatibilmente con i tempi dell'esame.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede altresì alcuni chiarimenti su emendamenti già approvati nella precedente seduta.

Il relatore STEFANO (*PD*) propone di proseguire nella votazione degli emendamenti, a partire dagli emendamenti aggiuntivi all'articolo 31.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 31.0.3.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CALANDRINI (*FdI*), sottolineando la portata della proposta emendativa che mira a tutelare le fasce più deboli della popolazione che hanno subito disservizi dagli operatori di telecomunicazioni.

L'emendamento 31.0.3 è posto ai voti e approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto 32.0.6, 32.0.8, 32.0.9 e 32.0.12, a condizione che siano riformulati in testi 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione proposta e presentano gli emendamenti 32.0.6 (testo 2), 32.0.8 (testo 2), 32.0.9 (testo 2) e 32.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato, che posti congiuntamente in votazione, sono approvati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.62, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore FERRARA (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 32.0.62 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.90 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 32.0.90 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.119 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 32.0.119 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 35.2, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 35.2 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 36.0.13, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Intervenendo in dichiarazione di voto per sottolineare l'importanza di tale misura, il senatore DAMIANI (*FI-BP*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 36.0.13 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), è quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 36.0.15, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore AUDDINO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 36.0.15 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), è quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 39.0.59 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice RUSSO (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto per porre attenzione al problema del randagismo, accetta la riformulazione proposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che le risorse stanziate siano utilizzate anche per contrastare il fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel far presente che anche l'emendamento 39.0.58, non segnalato, è di identico contenuto, chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 39.0.59 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), che, posto ai voti è approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto 40.0.7, 40.0.8 e 40.0.9, a condizione che siano riformulati in testi 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che l'emendamento 40.0.6, non segnalato, verte sulla medesima materia.

La RELATRICE propone quindi che anche l'emendamento 40.0.6 sia riformulato nel senso proposto, in un testo 2, sul quale il parere sarebbe favorevole.

I rispettivi proponenti accettano le riformulazioni proposte e presentano gli emendamenti 40.0.9 (testo 2) – sul quale appongono la firma tutti i senatori del Gruppo M5S della Commissione, nonché i senatori Angri-sani, Granato e Steger – 40.0.6 (testo 2), 40.0.7 (testo 2) e 40.0.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 40.0.6 (testo 2), 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2) e 40.0.9 (testo 2) sono approvati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 40.0.43, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 40.0.43 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 41.49 (testo 2), e sugli identici 41.0.8, 41.0.10 e 41.0.11, a condizione che siano riformulati nel senso di cui dà lettura.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione proposta e presentano gli identici emendamenti 41.49 (testo 3), 41.0.8 (testo 2), 41.0.10 (testo 2) e 41.0.11 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore COLLINA (*PD*) fa presente che l'emendamento 42.0.25, non segnalato, verte sulla medesima materia. Chiede di apporre la propria firma all'emendamento 41.49 (testo 3).

Anche il senatore MANCA (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 41.49 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 41.49 (testo 3), 41.0.8 (testo 2), 41.0.10 (testo 2) e 41.0.11 (testo 2) sono approvati.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 41.0.32 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori del Gruppo M5S della Commissione appongono la propria firma sull'emendamento 41.0.32 (testo 3).

L'emendamento 41.0.32 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 41.0.40 (testo 2).

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che la sanzione prevista all'articolo 4 sia eccessiva.

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con il senatore Zuliani e lo invita a riformulare l'emendamento, espungendo il comma 4.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 41.0.40 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 43.0.4, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori del Gruppo M5S della Commissione e la senatrice DRAGO (*M5S*) appongono la propria firma sull'emendamento 43.0.4 (testo 2).

L'emendamento 43.0.4 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.25, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore FERRARA (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori del Gruppo M5S e del Gruppo Lega della Commissione appongono la propria firma sull'emendamento 44.25 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), che posto ai voti è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.13, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore MANCA (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 44.0.13 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.18, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 44.0.18 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.25, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice GRANATO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 44.0.25 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.26, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice GRANATO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 44.0.26 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 44.0.29, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 44.0.29 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole gli identici emendamenti 45.12 e 45.13, a condizione che siano riformulati in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

I senatori PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*) e FERRARI (*PD*) accettano le riformulazioni proposte.

I senatori del Gruppo Italia Viva e del Gruppo Lega della Commissione aggiungono la propria firma all'emendamento 45.12 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 45.12 (testo 2) e 45.13 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 47.9 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

La sottosegretaria CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*), intervenendo in dichiarazione di voto, accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 47.9 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.6 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore MIRABELLI accetta la riformulazione proposta.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che l'emendamento 44.46, dichiarato inammissibile, ha contenuto simile all'emendamento 47.0.6 (testo 3).

Il PRESIDENTE revoca pertanto l'inammissibilità all'emendamento 44.46 e propone che tale emendamento sia riformulato in un testo 2 di identico contenuto dell'emendamento 47.0.6 (testo 3).

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 47.0.6 (testo 3) – 44.46 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Su richiesta del RELATORE, l'emendamento 47.0.21 (testo 2), viene accantonato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto 52.0.15, 41.0.13 e 41.0.22 a condizione che vengano riformulati nel senso di cui dà lettura.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento 52.0.15 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 41.0.22 e accetta la riformulazione dell'emendamento 41.0.13 in un testo 2 di identico contenuto all'emendamento 52.0.15 (testo 2).

L'emendamento 52.0.15 (testo 2) – 41.0.13 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 53.0.1, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice MORONESE (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 53.0.1 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.3, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il senatore FERRARI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori del Gruppo M5S e del Gruppo PD della Commissione aggiungono la propria firma all'emendamento 55.0.3 (testo 2).

Il sottosegretario Laura CASTELLI propone di accantonare l'emanamento, nel tentativo di reperire ulteriori risorse per le borse di studio per gli specializzandi in medicina.

Il presidente PESCO dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 55.0.3 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.110, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

I senatori del Gruppo M5S della Commissione aggiungono la propria firma all'emendamento 55.0.110 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), che posto ai voti è approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.122, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice DE LUCIA (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.122 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), che posto ai voti è approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.123 (testo 3), a condizione che sia riformulato in un testo 4, che illustra.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

Il senatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.123 (testo 4) (*pubblicato in allegato*), che posto ai voti è approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 60.26, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta la riformulazione proposta.

Aggiungono la propria firma all'emendamento i componenti della Commissione del Gruppo Movimento 5 Stelle e del Gruppo Italia Viva.

L'emendamento 60.26 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 60.28 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

L'emendamento 60.28 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.41, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il GOVERNO si esprime in maniera conforme.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 60.41 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.50 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il GOVERNO si esprime in maniera conforme.

La senatrice PIRRO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 60.50 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.58.

Il GOVERNO si esprime in maniera conforme.

Il senatore TARICCO (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 60.58 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.87, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore FERRARI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Aggiungono la propria firma all'emendamento i senatori STEGER (*Aut* (*SVP-PATT, UV*)), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e DELL'OLIO (*M5S*).

L'emendamento 60.87 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.18, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 60.0.18 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.0.21 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il proprio voto contrario su un emendamento che stanzia risorse per l'anniversario della fondazione del Partito comunista italiano, anche considerando che nei giorni scorsi il Parlamento europeo si è chiaramente pronunciato con una sostanziale equiparazione tra la dottrina nazista e quella comunista.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se sia ammissibile la destinazione di risorse pubbliche in favore di tale genere di iniziative, che la massimo interessano solo una parte limitata della collettività.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) propone di accantonare l'emendamento al fine di meglio approfondirne i contenuti.

Il senatore SACCOME (*FI-BP*), pur provenendo da una scuola ideologico-culturale diametralmente opposta a quella espressa dal Partito comunista italiano, ritiene che sia comunque fondamentale riconoscere il ruolo storico svolto da tale Partito nella storia del Paese.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) condivide pienamente le considerazioni del senatore Saccone sulla necessità di rendere il giusto omaggio a quei soggetti e a quelle organizzazioni che costituiscono il fondamento della nostra Repubblica al di là della propria appartenenza politica. Evidenzia come l'emendamento abbia ad oggetto il Partito comunista italiano e non vada pertanto fatta confusione con il pronunciamento del Parlamento europeo che riguardava le ideologie nazista e comunista.

Il presidente PESCO alla luce del dibattito svoltosi, accantona l'emendamento 47.0.21 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.28, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 60.0.28 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.43 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore TARICCO (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 60.0.43 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.104 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede che l'emendamento venga momentaneamente accantonato al fine di effettuare alcune verifiche.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 60.0.104 (testo 2).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 60.0.100 presentato dal proprio Gruppo sempre sul tema del contrasto alla *Xylella* fastidiosa affrontato dall'emendamento 60.0.104 (testo 2) e dichiarato inammissibile, chiedendo se sia pos-

sibile in qualche modo recuperarne i contenuti, ad esempio presentando un nuovo testo.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 60.0.136, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

A seguito di una sollecitazione del senatore TARICCO (*PD*) il sottosegretario Laura CASTELLI propone di accantonare l'emendamento al fine di effettuare alcune approfondimenti tecnici.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 60.0.136.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 91.0.105, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) accetta la riformulazione proposta.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 91.0.105 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 98.0.2.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 98.0.2 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 99.Tab.A.6, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive l'emendamento ed accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 99.Tab.A.6 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 101.7 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 101.12 a condizione che sia riformulato in un testo 2 identico all'emendamento 101.7 (testo 3).

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

I rispettivi proponenti accettano la riformulazione proposta.

Vengono pertanto posti simultaneamente in votazione ed approvati gli emendamenti 101.7 (testo 3) e 101.12 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 101.0.6, a condizione che sia riformulato in un testo 2, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 101.0.6 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 101.0.29 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

La senatrice PIRRO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 101.0.29 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 114.Tab.13.5.5 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un testo 3, che illustra.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 114.Tab.13.5.5 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti è approvato.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) interviene denunciando un comportamento a proprio parere scorretto posto in essere dai relatori e dal Governo. Fa presente infatti che i relatori hanno presentato un subemendamento all'emendamento governativo 17.1000, adottando una procedura che di fatto impedisce agli altri senatori di subemendare quanto proposto

dai relatori. Ritiene che tale pratica vada stigmatizzata in quanto limita il potere emendativo dei membri della Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che, da un punto di vista procedurale, non è possibile impedire ai relatori di subemendare gli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore FERRARI (*PD*), nel confermare che anche a suo parere è del tutto legittimo il comportamento dei relatori che intendono subemendare una proposta del Governo, ritiene che da un punto di vista politico sia comunque possibile criticare la posizione espressa dai relatori con il subemendamento in questione.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) mette in evidenza che il subemendamento 17.1000/2000, presentato dai relatori, riveste particolare importanza nell'economia dei lavori della manovra di bilancio, in quanto ha ad oggetto moltissimi temi affrontati nella discussione in Commissione. Sottolinea come la tecnica adottata in tale frangente di fatto impedisca ai senatori dell'opposizione di intervenire su tematiche di importanza centrale e preannuncia l'intenzione di segnalare la gravità di quanto accaduto alla Presidenza del Senato.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) concorda con quanto affermato dal senatore Romeo: se è vero infatti che è legittima la posizione dei relatori quando subemendano una proposta presentata dal Governo, così facendo si impedisce di fatto un confronto vero su temi importanti. Ricorda che si era preso un impegno per una discussione approfondita sui diversi temi affrontati dalla manovra, decisione che rischia di essere vanificata a seguito di tale tecnica emendativa.

Il relatore STEFANO (*PD*), nel ribadire la correttezza della tecnica legislativa utilizzata nel formulare il subemendamento, dichiara la propria disponibilità, qualora dal dibattito dovessero emergere elementi diretti a modificare le proposte emendative presentate dai relatori, a tenerne in debito conto.

Il presidente PESCO, alla luce del dibattito svolto, si riserva di valutare più attentamente la questione e propone pertanto una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,05.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti svolti, ritiene possibile subemendare il subemendamento 17.1000/2000 dei relatori. Propone pertanto di fissare alle ore 15 di oggi il termine entro il quale dovranno essere presentati tali subemendamenti.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per la disponibilità manifestata e, a dimostrazione di come il proprio Gruppo abbia segnalato il problema in un'ottica costruttiva e non ostruzionistica, annuncia che verrà presentato un solo subemendamento.

La presidente RIVOLTA propone di proseguire affrontando l'esame degli emendamenti 8.1000, 18.0.1000, 18.0.1001, 44.1000, 47.0.1000, 53.1000, 55.0.1000 e 87.1000, presentati dal Governo e relativi subemendamenti.

Il sottosegretario MISIANI ritira l'emendamento 8.1000. Decadono di conseguenza i relativi subemendamenti.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sul subemendamento 18.0.1000/2 e sugli identici subemendamenti 18.0.1000/3 e 18.0.1000/4. Esprime parere contrario sull'emendamento 18.0.1000/5 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 18.0.1000/6. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento del Governo 18.0.1000.

Con un'unica votazione vengono posti ai voti e approvati gli identici subemendamenti 18.0.1000/2, 18.0.1000/3 e 18.0.1000/4.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive e ritira il subemendamento 18.0.1000/5.

Interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 18.0.1000/6 il senatore PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*), ritenendo che la proposta, prevedendo l'assunzione di ulteriore personale presso il Consiglio di Stato, comporti una spesa non necessaria. Riterrebbe piuttosto di maggiore utilità prevedere interventi di semplificazione e snellimento della macchina amministrativa.

In senso analogo si esprime il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) che ritiene quanto previsto dal subemendamento assolutamente non necessario.

Interviene quindi il senatore DELL'OLIO (*M5S*) precisando che la norma in esame non comporta comunque alcun incremento di spesa.

Il subemendamento 18.0.1000/6 viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'emendamento 18.0.1000 come subemendato.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 18.0.1001/1 ed esprime parere favorevole sul subemendamento

18.0.1001/2 a condizione che sia riformulato in un testo 2 che illustra. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 18.0.1001.

Il sottosegretario MISIANI si esprime in maniera conforme.

Interviene dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 18.0.1001/1 il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), sottolineando come la propria proposta sia diretta a rendere incompatibile la funzione di magistrato della Corte dei conti con quella di giudice tributario.

Anche il senatore PICCHETTO FRATIN (*FI-BP*) preannuncia il proprio voto favorevole, segnalando la necessità di sburocratizzare lo Stato, impedendo in questo caso che determinati soggetti possano svolgere un doppio incarico.

Il subemendamento 18.0.1001/1 viene quindi posto ai voti e respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il subemendamento 18.0.1001/2 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene successivamente posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.0.1001 come subemendato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 44.1000/1, 44.1000/2, 44.1000/3, 44.1000/4, 44.1000/5, 44.1000/6, 44.1000/7 e 44.1000/8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 44.1000.

Il subemendamento 44.1000/1 viene posto in votazione e respinto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira il subemendamento 44.1000/2.

Il subemendamento 44.1000/3 viene posto in votazione e respinto.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive il subemendamento 44.1000/4 e lo ritira.

Il subemendamento 44.1000/5 viene posto in votazione e respinto così come il subemendamento 44.1000/6.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 44.1000/7.

Il subemendamento 44.1000/8 viene posto in votazione e respinto.

Viene infine posto in votazione e approvato l'emendamento 44.1000.

Il relatore STEFANO (*PD*) invita al ritiro del subemendamento 47.0.1000/1 sul quale sussiste un parere contrario della Ragioneria generale dello Stato. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 47.0.1000.

Il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive il subemendamento 47.0.1000/1 e lo ritira.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*), invitando il Governo a ritirare l'emendamento 47.0.1000. A suo parere, infatti, l'emendamento impone al Presidente del Consiglio un termine per adottare un atto di indirizzo, introducendo pertanto un vincolo che non è accettabile nell'ambito delle prerogative attribuite dalla Costituzione alla Presidenza del Consiglio e al Governo.

Il sottosegretario MISIANI propone di accantonare l'emendamento al fine di effettuare le opportune verifiche.

La presidente RIVOLTA dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 47.0.1000.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 53.1000, su cui il rappresentante del GOVERNO si esprime in maniera conforme.

L'emendamento 53.1000 viene pertanto posto in votazione e approvato.

Il RELATORE invita al ritiro del subemendamento 87.1000/1, esprime parere contrario sui subemendamenti 87.1000/2 e 87.1000/3. Esprime parere favorevole sul subemendamento 87.1000/4. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 87.1000.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 87.1000/1 e lo ritira.

Il subemendamento 87.1000/2 viene posto in votazione e respinto, così come il subemendamento 87.1000/3.

Il subemendamento 87.1000/4 viene posto in votazione ed approvato.

Viene infine posto in votazione ed approvato l'emendamento 87.1000.

La RELATRICE esprime parere contrario sui subemendamenti 55.0.1000/1 (testo 2), 55.0.1000/2 e 55.0.1000/3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 55.0.1000.

Il subemendamento 55.0.1000/1 (testo 2) viene posto in votazione e respinto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive il subemendamento 55.0.1000/2 e lo ritira.

Analogamente il senatore FERRARI (*PD*) sottoscrive il subemendamento 55.0.1000/3 e lo ritira.

L'emendamento 55.0.1000 viene posto in votazione ed approvato.

La seduta termina alle ore 12,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

G/1586/119/5 (già emen. 9.4)

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI,
ANGRISANI, GIUSEPPE PISANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria:

la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" all'articolo 20 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 28 miliardi di euro;

il comma 1, dell'articolo 9, della legge di bilancio per il 2020 eleva a 30 miliardi tale importo, pertanto viene aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018;

considerato che:

al fine di offrire adeguate risposte al crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione in termini di cronicità e disabilità e garantire i presupposti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, equo, solidale ed universale è fondamentale il potenziamento delle cure primarie, delle cure intermedie, e dell'assistenza residenziale extra-ospedaliera;

è pertanto indispensabile sostenere la realizzazione delle unità complesse di cure primarie (Case della salute), di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché alle strutture di cure intermedie (Ospedali di Comunità) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70 e favorire una razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, mantenendone la presenza nelle zone disagiate (montane, insulari, turistiche) o non coperte da altro servizio assistenziale,

impegna il Governo:

a prevedere che il programma pluriennale di interventi in materia di ri-strutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extra-ospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70.

G/1586/120/5 [già emen. 11.0.22 (testo 2)]

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

l'articolo 11 rubricato "*Green new deal*" istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con dotazione pari a 70 milioni di euro da destinare agli interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/ CE;

al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche è opportuno introdurre misure per incentivare l'acquisto di apparecchiature finalizzate a ridurre i rifiuti;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, un credito di imposta per le strutture recettizie nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzati alla riduzione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

Art. 18.**18.0.1001/2 (testo 2)**

PIRRO

All'emendamento 18.0.1001, capoverso «Art. 18-bis.», dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di favorire l'adozione di indirizzi applicativi univoci da parte degli enti regionali e territoriali in materia di contabilità pubblica, è istituita la Sezione centrale consultiva della Corte dei conti, con sede in Roma, cui è attribuita, in via esclusiva, la funzione consultiva già prevista dall'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-ter. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: ", nonché pareri in materia di contabilità pubblica", sono soppresse;
- 2) l'ultimo periodo è soppresso.

1-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede nel limite del ruolo organico della magistratura contabile come rideterminato dal comma 1 e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 32.**32.0.6 (testo 2)**

ROSSOMANDO, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio

2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.8 (testo 2)

LANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.9 (testo 2)

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.12 (testo 2)

CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1^o gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'anno 2021.

32.0.62 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

32.0.90 (testo 3)

CONZATTI, FEDELI, COMINCINI, BOTTICI, MAIORINO, DE PETRIS, UNTERBERGER, PIRRO, VALENTE, DELL'OLIO, FATTORI, GARAVINI, PARENTE, VONO, SBROLLINI, GINETTI, ANGRISANI, DE LUCIA, LEONE, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministra-

tiva pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio. 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

3. Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 1 e 2 si applica a decorre dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo all'entrata in vigore del presente articolo, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

4. La Consob comunica annualmente al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio gli esiti delle verifiche sull'attuazione del presente articolo. Per il Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio è stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 100.000 euro per gli anni 2020-2022.

32.0.119 (testo 3)

BRIZIARELLI, PILLON, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartirsi annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 35.**35.2 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefo-

nia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2020.

Art. 36.

36.0.13 (testo 2)

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Porto di Barletta è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo dello sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

36.0.15 (testo 2)

AUDDINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GRANATO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Art. 39.

39.0.59 (testo 3)

RUSSO, ORTIS, DE LUCIA, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN, CAMPAGNA, GIUSEPPE PISANI, MARIOTTI, LA MURA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.

Art. 40.

40.0.6 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.7 (testo 2)

CARBONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.8 (testo 2)

FARAONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Untone Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.9 (testo 2)

MANCA, FERRARI, TARICCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali»

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 40, è ridotto di pari importo.

40.0.43 (testo 2)

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS)

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 41.

41.49 (testo 3)

DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020»

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.8 (testo 2)

RONZULLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.10 (testo 2)

SBROLLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.11 (testo 2)

SALVINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

41.0.32 (testo 3)

ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per i contribuenti a basso reddito)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-ter*), è aggiunta la seguente: «*e-quater*) spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da

contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute dall'Afam ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte ai registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;»;

b) al comma 2, dopo le parole: «*e-ter*»), aggiungere le seguenti: «, *e-quater*».

2. La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *e-quater*), del citato TUIR, introdotta al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1^o gennaio 2021».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 28,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 16,4 milioni a decorrere dall'anno 2023.

41.0.40 (testo 3)

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie dì cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti dello stanziamento dì cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 43.

43.0.4 (testo 2)

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI, MARIOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei" con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 44.

44.25 (testo 2)

FERRARA, DE LUCIA, MARILOTTI, ANGRISANI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell’apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell’accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.13 (testo 2)

BITI, MANCA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti dell’altissima formazione musicale»)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.18 (testo 2)

MONTEVECCHI, ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO, BOTTO, MARIOTTI, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il "Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico", di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.25 (testo 2)

CASTIELLO, GRANATO, MARILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di euro 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonché per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.26 (testo 2)

PUGLIA, GAUDIANO, GRANATO, DE LUCIA, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

44.0.29 (testo 2)

BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del "Volo Turistico" con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 45.

45.12 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, à decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000mila euro annuo a decorrere dal 2020.

45.13 (testo 2)

PICHETTO, FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, à decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 250.000mila euro annuo a decorrere dal 2020.

Art. 47.**47.9 (testo 3)**

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

- a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;*
- b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;*
- c) commercializzi, distribuisca o venda ai clienti al dettaglio opzioni binarie ovvero contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti previsti nei provvedimenti adottati dalla CONSOB.*

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma,

la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-ter. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza.

3-quater. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 3-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-ter.¹ del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla fondazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'arco precedente».

47.0.6 (testo 3) – 44.6 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-bis dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022"».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 52.**52.0.15 (testo 2) – 41.0.13 (testo 2)**

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela
MESSINA, BOLDRINI, SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.

2. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di egualanza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo. 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

Art. 53.**53.0.1 (testo 2)**

PESCO, MORONESE, ANGRISANI, GUIDOLIN, PAVANELLI, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO, MARCO PELLEGRINI, NATURALE, LANNUTTI, PARAGONE, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" inserire le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 95, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9"».

Art. 55.

55.0.110 (testo 2)

DI MARZIO, CASTELLONE, PUGLIA, MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è autorizzato un contributo di 300.000 mila euro a favore del medesimo Istituto».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

55.0.122 (testo 2)

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA, MININNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a. sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

55.0.123 (testo 4)

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1^o gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente; il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 60.**60.26 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 7,4 milioni di euro per l'anno 2021, 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2024.

60.41 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

60.50 (testo 3)

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, cultura li, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500.000 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

60.87 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.

5-ter. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla

coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».

Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di 2,19 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1,28 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

60.0.18 (testo 2)

ABATE, SANTILLO, DELL’OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro 200.000 euro a decorrere dall’anno 2020.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1».

Conseguentemente, il comma 2 dell’articolo 99, è ridotto di pari importo.

60.0.28 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

Dopo l’articolo, è aggiunte il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo dell’innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività è la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di

sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e [e procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendersi come limite massimo di spesa».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

60.0.43 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo agricoltura biologica)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, sì provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 91.

91.0.105 (testo 2)

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".
-

Art. 99.

99.Tab.A.6 (testo 2)

MIRABELLI, MORONESE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

- 2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000,000;
2022: – 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 32 Servizi Istituzionali e Generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 3 servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza apportare le seguenti variazioni:

- 2020: + 3.000.000;
2021: + 3.000.000;
2022: + 3.000.000.
-

Art. 101.

101.7 (testo 3)

CARIO, DE PETRIS, GIACOBBE

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

101.12 (testo 2)

CARIO, DE PETRIS, GIACOBBE

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

101.0.6 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Fondo Minori non Accompagnati)

1. Il Fondo Minori non Accompagnati, istituito con legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 181 è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con il decreto di cui al comma 2 e nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalità:

a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017;

b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati,

fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità attuative del presente articolo ivi incluse quelle concernenti le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

101.0.29 (testo 3)

GARRUTI, PIRRO, ORTIS

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 101-bis.

(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche Vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 114.

114.Tab.13.5.5 (testo 3)

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione del-

*l'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10),
apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: +500.000;
CS: +500.000;

2021:

CP: +500.000;
CS: +500.000;

2022:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

*Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99,
comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dal-
l'anno 2020.*

Plenaria

234^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PESCO*

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malpezzi e per l'economia e le finanze Laura Castelli e Misiani.

La seduta inizia alle ore 18,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Prende atto la Commissione.

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), alla luce della predetta relazione tecnica, propone di esprimere sul testo parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Prende atto la Commissione.

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), alla luce della predetta relazione tecnica, propone di esprimere sul testo parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1586) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 (*limitatamente alle parti di competenza*)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili per materia e per copertura i subemendamenti 44.2000/8 e 44.2000/9.

Dichiara poi inammissibili solo per materia gli emendamenti dei relatori 28.0.2000 e 47.0.2001 e i subemendamenti 8.2000/4, 8.2000/5, 8.2000/9, 8.2001/7, 8.2001/11, 8.2001/12, 8.2001/16, 8.2001/18, 8.2001/20, 10.2000/5, 12.2000/6, 17.0.2001/2, 18.2000/4, 18.2000/8, 18.2000/9, 18.2000/10, 18.0.2000/3, 18.0.2000/5, 28.2000/3, 28.0.2000/2, 34.2000/6, 34.2000/7, 44.2000/14, 44.2000/15, 44.2000/16, 47.0.2000/10, 47.0.2001/

2, 47.0.2001/6, 47.0.2001/7, 47.0.2001/8, 47.0.2001/10, 49.0.2000/3, 49.0.2001/7, 52.0.2000/8, 55.0.2000/8, 55.0.2000/14, 55.0.2000/15, 58.0.2000/11, 58.0.2000/12, 100.2000/4 e 100.2000/5.

Dichiara infine inammissibili solo per copertura i subemendamenti 8.2000/10, 8.2001/2, 8.2001/3, 8.2001/5, 8.2001/6, 8.2001/10, 17.0.2000/2, 18.2001/1, 18.2001/2, 18.2001/3, 18.0.2000/2, 28.2000/14, 28.0.2000/1, 44.2000/4, 44.2000/5, 44.2000/12, 47.0.2001/9, 49.0.2001/5, 49.0.2001/6, 55.0.2000/9, 55.0.2000/17^a, 55.0.2000/18, 58.0.2000/1, 58.0.2000/2, 58.0.2000/6, 72.2000/2, 73.0.2000/2, 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/6, 95.2000/8, 95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12, 95.2000/13, 100.2000/10 e 100.2000/11.

Informa poi che sono stati presentati gli ulteriori emendamenti 8.10 (testo 2), 8.13 (testo 3), 8.86 (testo 3), 8.91 (testo 2), 8.95 (testo 2), 12.0.33 (testo 4), 28.2000/5 (testo corretto), 39.0.8 (testo 2), 55.0.2000/16, 58.0.2000/2 (testo 2), 60.0.104 (testo 3) e 60.0.136 (testo 2) e i subemendamenti al subemendamento dei relatori 17.1000/2000, pubblicati in allegato.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira l'emendamento 72.11.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 28.61 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1586/121/5 (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per consentire ai Gruppi di prendere contezza delle declaratorie di inammissibilità testé pronunciate.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,35.

Riprende la votazione degli emendamenti precedentemente accantonati e riformulati.

Il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 60.0.104 (testo 3) e 60.0.136 (testo 2). Segnala che anche gli emendamenti 60.0.138, 60.0.139, 60.0.140 e 60.0.141 riguardano la medesima materia affrontata nell'emendamento 60.0.136 (testo 2), per cui potrebbero essere riformulati in un identico testo.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 60.0.104 (testo 3) è approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 60.0.136 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede di sottoscrivere l'emendamento in esame.

Anche i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e COMINCINI (*IV-PSI*) aggiungono la propria firma all'emendamento 60.0.136 (testo 2).

Il PRESIDENTE, acquisito per le vie brevi il consenso dei firmatari degli emendamenti segnalati dal relatore, comunica che gli emendamenti 60.0.138, 60.0.139 e 60.0.140 si intendono riformulati in un testo 2 e l'emendamento 60.0.141 in un testo 3, tutti identici all'emendamento 60.0.136 (testo 2) e pubblicati in allegato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 60.0.136 (testo 2), 60.0.138 (testo 2), 60.0.139 (testo 2), 60.0.140 (testo 2) e 60.0.141 (testo 3), che risultano approvati.

Restano accantonati gli emendamenti 8.23, 47.0.21 (testo 2) e 55.0.3.

Il PRESIDENTE precisa poi che l'emendamento 47.0.21 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3 (*pubblicato in allegato*), che rimane comunque accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.7 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI segnala l'esigenza di riformulare l'emendamento in esame per motivi di *drafting*.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 19,55.

Riprende l'esame dell'emendamento 7.7 (testo 2).

Il relatore STEFANO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MISIANI, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento in esame rileva tuttavia l'opportunità di sopprimere, al comma 3-bis, dalle parole: «Le risorse di cui al primo periodo» fino alle parole: «delle province autonome interessate». Si tratterebbe, infatti, di una ripetizione del concetto successivamente espresso al comma 3-quater.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula in un testo 3 l'emendamento 7.7 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma.

Sottoscrivono l'emendamento 7.7 (testo 3) anche i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FERRARI (*PD*), CALANDRINI (*FdI*), FERRO (*FI-BP*), SACCONI (*FI-BP*) e DAMIANI (*FI-BP*).

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7 (testo 3).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) registra con particolare favore la convergenza sull'emendamento in esame, volto a favorire la realizzazione di infrastrutture necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2026, che rappresenteranno una importante occasione di sviluppo per i territori interessati.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 7.7 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.10 (testo 2), che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.13 (testo 3).

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) sottolinea l'importanza della istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, che consente di cofinanziarne la realizzazione al 50 per cento. La dotazione stanziata permetterà di realizzare circa mille chilometri di piste ciclabili urbane ogni anno.

Posto ai voti, l'emendamento 8.13 (testo 3) è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, sono del pari approvati gli emendamenti 8.86 (testo 2), 8.91 (testo 2) e 8.95 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.33 (testo 4).

Il RELATORE esprime parere favorevole, segnalando che gli emendamenti 12.0.34, 63.0.48 e 63.0.43 (testo 2) insistono sul medesimo tema della continuità territoriale della Regione Sicilia.

Il rappresentante del Governo formula parere conforme.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) segnala che anche gli emendamenti 63.0.49, 63.0.50, tutti a firma del senatore Schifani, affrontano la stessa questione, sotto il profilo dei servizi di trasporto aereo e delle funzioni re-

lative al trasporto pubblico locale. Stante l'assenza del proponente, fa propri tali emendamenti e li riformula in testi 2 (*pubblicati in allegato*), identici all'emendamento 12.0.33 (testo 4).

Il PRESIDENTE, acquisito per le vie brevi il consenso dei firmatari degli emendamenti segnalati dal relatore, comunica che gli emendamenti 12.0.34 e 63.0.48 sono riformulati in un testo 2 e l'emendamento 63.0.43 (testo 2) in un testo 3, tutti identici all'emendamento 12.0.33 (testo 4) e pubblicati in allegato.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le iniziative proposte siano condivisibili e quindi sottoscrive l'emendamento 12.0.33 (testo 4).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma.

Il senatore FERRO (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto favorevole. Rileva, tuttavia, che le risorse stanziate risultano ampiamente insufficienti, soprattutto se paragonate a quelle previste per la Regione Sardegna, per la medesima finalità.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 12.0.33 (testo 4), 12.0.34 (testo 2), 63.0.43 (testo 3), 63.0.48 (testo 2), 63.0.49 (testo 2) e 63.0.50 (testo 2) risultano approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586

G/1586/121/5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Premesso che,

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca.

Il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 – Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 – Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 – Scienze pedagogiche, LM-93 – Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* ed equipollenti;

considerato che,

vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

ritenuto che,

molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in

essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica;

impegna il Governo,

a valutare una modifica della sopraccitata legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

Art. 7.

7.7 (testo 3)

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWobi, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, STEFANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, 180 milioni per l’anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l’anno 2026, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, è altresì autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1 – MS di Cinisello – Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2020 e 7 milioni di euro per l’anno 2021 valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un’ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l’accessibilità, è riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell’anno 2020, di 20 milioni di euro nell’anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-quater. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Ve-

neto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

3-quinquies. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-sexies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-septies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

Art. 8.

8.10 (testo 2)

SANTILLO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, LA MURA, PRESUTTO,
ANGRISANI, FEDELI, FEDE

Di seguito una proposta di riformulazione:

a) al comma 10, lettera c) dopo le parole: «ed efficientamento energetico» sono aggiunte le seguenti: «e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento"»;

b) al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I decreti di cui al periodo precedente prevedono, altresì, che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento.».

8.13 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti commi:

«15-bis. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

15-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

15-quintus. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

Conseguentemente, al comma 11 del presente articolo, le parole: «300 milioni di euro nell'anno 2022, 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro nell'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

8.86 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'art. 24 comma 5 lettera e) del decreto le-

gislativo 28 del 2001 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari – senza alcun limite di potenza degli impianti stessi – a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

8.91 (testo 2)

PITTELLA, MANCA

Al comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro a decorrere dell'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

8.95 (testo 2)

GALLONE, PAROLI

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Alla Regione Lombardia è assegnato, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 12.**12.0.33 (testo 4)**

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 12-bis.***(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a)* studenti universitari fuori sede; *b)* disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; *c)* lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; *d)* migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a)* alla quantificazione dello sconto; *b)* alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

12.0.34 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.*

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 17.**17.1000/2000/1**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*All'emendamento 17.1000/2000, apportare le seguenti modificazioni:**a) alla lettera a) premettere la seguente:**«0a) al nono Conseguentemente, sopprimere il capoverso "all'articolo 2"»;**b) sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) al quinto "Conseguentemente", sostituire il capoverso "All'articolo 79" con il seguente: "L'articolo 79 è soppresso."»;**c) alla lettera b), sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino a «ufficiale» con le seguenti: «Conseguentemente, L'articolo 82 è soppresso»;**d) sostituire la lettera c) con la seguente: «capoverso articolo 17,» sostituire le parole da: «le parole: "65 milioni di euro" fino a "2022" con le seguenti: "le parole: "70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022"»;**e) alla lettera j) capoverso «Art. 91», dopo il comma 3 inserire il seguente capoverso: «Conseguentemente, dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:***"Art. 91-bis.***(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenзioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricondotti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

f) *al primo conseguentemente, lettera a), sopprimere il capoverso: «Sostituire il nono conseguentemente con il seguente:».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari al 422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3501,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3976 milioni di euro per l'anno 2023, 4076 per l'anno 2024 e a 4176 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

a) quanto a 3. 000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 1.100, 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3242 milioni di euro per l'anno 2024 e

a 3377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.1000/2000/2

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 17.1000, lettera a) capoverso «art. 79», al primo periodo aggiungere infine le seguenti parole: «nonché per quelli utilizzati per alimenti a fini medici speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del Regolamento (UE)-609/2013 come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "alimenti a fini medici speciali", sezione 1, del Ministero della salute».

17.1000/2000/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 17.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). All'articolo 82, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate le bevande ad uso medico e sanitario individuati con decreto del Ministro della Salute da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

17.1000/2000/4

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d) dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

«3-ter. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera j), del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5, comma I 3, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.1000/2000/5

ANGRISANI

All'emendamento 17.1000/2000, primo capoverso, alla lettera e) sostituire le parole: «il seguente» con «i seguenti» ed aggiungere il seguente capoverso: «Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

"Art. 47-bis.

(Promozione della cultura cinematografica)

1. Ai fini della promozione e della diffusione della cultura cinematografica destinata alle giovani generazioni, oltre che dei valori di solidarietà, integrazione e inclusione è assegnato all'ente autonomo Giffoni Experience un contributo una *tantum* per l'anno 2020 pari a 500.000 euro per la realizzazione di iniziative dedicate ai bambini e ai giovani all'interno delle attività del 50° anniversario del Giffoni Film Festival"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero per i Beni e le Attività culturali, apportare la seguente variazione:

2020: – 500.000.

17.1000/2000/6

MANCA

All'emendamento 17.000/2000, lettera f) capoverso «articolo 98», sostituire il comma 2 con il seguente:

«al comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dal 2020" con le seguenti: "100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023, 560 milioni di euro a decorrere dal 2024" e sostituire le parole: "a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale da individuare con i decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti" con le seguenti: "a incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale dalle lettere c) e d), la ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e i comuni delle regioni Sardegna e Sicilia è individuata"».

17.1000/2000/7

PICHETTO FRATIN

All'emendamento 17.1000/2000, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnato alla stessa un contributo pari a 500 mila euro per il 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «213,5 milioni di euro».

17.1000/2000/8

DAMIANI

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j), capoverso «Art. 91», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto

2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b*) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17.1000/2000/9

Assuntela MESSINA

All'emendamento 17.1000/2000, lettera j) capoverso «art. 91», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera *b*) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

17/1000/2000/10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, BERUTTI

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), premettere la seguente:

«Ol) dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Modifiche agli articoli 67,148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: compensi erogati ai direttori artistici' sono aggiunte le seguenti: 'ai formatori e';

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: sportive dilettantistiche' sono aggiunte le seguenti: 'e per le bande musicali';

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nonché alle bande musicali'.

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-bis, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano' sono aggiunte le seguenti: nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

17.1000/2000/11

ANASTASI, PIRRO

All'emendamento 17.1000/2000, sostituire la lettera 1), con la seguente:

«l) dopo il secondo conseguentemente, aggiungere il seguente:

"Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

‘Art. 26-bis.

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.

3. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di 'Fondo IPCEI', è incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico'"».

Conseguentemente, agli oneri di cui al comma 1 e 2 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali» di cui all'articolo 7.

17.1000/2000/12

FERRARA

All'emendamento 17.1000/2000, alla lettera 1), capoverso «articolo 26», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'accesso ai fondi e alle agevolazioni di cui ai precedenti commi è esteso anche per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237».

17.1000/2000/13

RICHETTI

All'emendamento Relatori 17.1000/2000, lettera 1), dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Fondo di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

"1. Le risorse per complessivi 200 milioni di euro di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018, a valere sulle risorse del 'Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020' e assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 116, della medesima legge, sono assegnate ad Invitalia S.p.A. per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reinustrializzazione al fine di contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e/o di delocalizzazione produttiva attraverso interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione che favoriscano la transizione di grandi imprese e complessi industriali caratterizzati da gravi crisi finanziarie e/o produttive, ivi incluse quelle insolventi, verso nuovi assetti imprenditoriali. I criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo sono definiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, sostituire il capoverso: «Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:», con il seguente: «Dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:».

17.1000/2000/14

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000/2000, lettera l), dopo il capoverso: «Articolo 26-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 26-ter.

(Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti del settore dei call center)

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b. al comma 3, dopo le parole: "non continuativi", aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c. al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022».

17.1000/2000/15

NANNICINI

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*«5-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "successivamente al termine del 31 dicembre 2016", sono sopprese».*

17.1000/2000/16

NANNICINI

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, "Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo" (*Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».

17.1000/2000/17

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Al capoverso articolo 22-bis (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali), dopo, il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a:

a) le start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) le piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».

17.1000/2000/18

CONZATTI, COMINCINI, MAGORNO

All'emendamento 17.1000/2000, dopo il capoverso: «Art. 22-bis. (Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)», è inserito il seguente:

«Art. 22-ter.

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito

un credito d'imposta; da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 15.000.000;

2022: – 25.000.000.

17.1000/2000/19

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 17.1000/2000, al numero 4), capoverso: «Articolo 23», sono apportate le seguenti modifiche:

1) comma 2, le parole: «Nei confronti delle piccole imprese», sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti delle piccole e micro imprese»;

2) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 2, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favo-

rirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale».

17.1000/2000/20

LUPO

All'emendamento 17.1000/2000, lettera d), dopo le parole: «Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Missione 13 – diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto,», *sostituire le parole:* «Programma 4 – Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo U.d. V. 2.2», *con le seguenti:* Programma 9 – Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne U.d.V. 2.5».

Art. 28.**28.2000/5 (testo corretto)**

QUARTO

All'emendamento 28.2000, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) *al punto i) premettere il seguente:* «0i) sostituire le parole: "otto membri" con: "dieci membri"»;
 - b) *dopo il punto i), inserire il seguente:* «i-bis) sostituire le parole: "uno dalla Consulta" con le seguenti: "tre dalla Consulta"».
-

Art. 39.**39.0.8 (testo 2)**

DRAGO, MATRISCIANO, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.**

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paterno, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle dette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

3. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 1:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 3.

5. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «179 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

Art. 47.

47.0.21 (testo 3)

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione del progetto organizzativo e del programma delle iniziative di cui al comma 1 e per l'erogazione delle relative risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 55.**55.0.2000/16 (testo 2)**

CASTELLONE

All'emendamento 55.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Art. 55-ter.*(Formazione specialistica dei medici)*

1. Al fine di supportare le attività dell’Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari». Conseguentemente, la denominazione dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.

2. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l’organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al precedente comma, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.

3. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell’ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 58.

58.0.2000/2 (testo 2)

MATRISCIANO, CONZATTI, VALENTE, LEONE, ALFIERI, ANGRISANI, DE LUCIA, LAFORGIA, MAIORINO, PERILLI, GINETTI, STEGER, UNTERBERGER, RIZZOTTI, RUFA, CASOLATI, PIETRO PISANI

All'emendamento 58.0.2000, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

3-ter. I crediti vantati da Istituti Previdenziali e/o Assicurativi Pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle somme del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e vengono corrisposti a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla medesima legge 7 luglio 2016, n. 122.

3-quinquies. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "in cui è stata accertata la sua responsabilità;", sono aggiunte le seguenti: "oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».

Art. 60.**60.0.104 (testo 3)**

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni.».

60.0.136 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

– all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

– alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 11.000.000.

60.0.138 (testo 2)

ABATE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

nate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

– all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

– alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 11.000.000.

60.0.139 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-

tiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

– all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

– alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: -11.000.000.

60.0.140 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», «aggiungere le seguenti: »e della pesca«.

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020 è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicom-

prensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

– all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

– alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 11.000.000.

60.0.141 (testo 3)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Apportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'agricoltura», aggiungere le seguenti: «e della pesca».

2. Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020

è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

5-ter. AI fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente:

– *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 211,5 milioni di euro per l'anno 2020».

– *alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 11.000.000.

Art. 63.**63.0.43 (testo 3)**

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:***«Art. 12-bis.***(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)*

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.*

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.48 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.*

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.49 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.*

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

63.0.50 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: *a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.*

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: *a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 43

*Presidenza del Presidente
BAGNAI*

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria 147^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
BAGNAI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Villarosa.*

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento il relatore FENU (M5S), che illustra nel dettaglio alcuni degli articoli, riservandosi eventualmente di approfondire i rimanenti in sede di replica, anche in ragione della complessità dello stesso e delle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 3, relativo al rafforzamento degli strumenti di contrasto alle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite il modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. Inoltre, estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e introduce una specifica disciplina sanzionatoria. Nel corso dell'esame da parte della Camera sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento: in luogo dell'importo fisso, previsto dal testo originario del decreto-legge (pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita), si applica una sanzione proporzionale (5 per cento dell'importo) fino a 5.000 euro e un importo fisso di 250 euro per importi superiori a 5.000, per ciascuna delega non eseguita.

Il successivo articolo 4 reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. In particolare, dispone l'obbligo per il committente di richiedere, all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l'inversione contabile in materia di IVA (*reverse charge*) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

L'articolo 11 affida a una determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

Richiama quindi l'articolo 11-bis, che prevede la destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento delle attività

strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, da utilizzare secondo un'apposita convenzione da stipulare con il soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale.

L'articolo 13-*bis* prevede nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1º gennaio 2020 e dispone la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR per cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR e ciascun piano non può avere più di un titolare. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.

L'articolo 13-*ter* estende le maggiori agevolazioni disposte dal cosiddetto decreto crescita (decreto-legge n. 34 del 2019) per i lavoratori imparati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (in luogo di operare per i lavoratori che si ritrasferiscono nel Paese dal 2020), purché risultino beneficiari potenziali del regime per i lavoratori imparati. Viene inoltre istituito il Fondo Controesodo, con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell'estensione disposta dall'articolo in commento.

L'articolo 15 estende al periodo d'imposta 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d'imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1º luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Si sofferma poi sull'articolo 16, che sposta alla data del 1º luglio 2020 l'avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell'IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021. Inoltre modifica i termini per l'adempimento comunicativo della trasmissione telematica dei dati delle fatture transfrontaliere (cosiddetto «esterometro») e indica la copertura finanziaria.

L'articolo 16-*bis* reca modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale. La disposizione differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730; rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate e introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d'imposta.

L'articolo 19 esclude dal reddito imponibile le vincite della lotteria degli scontrini. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lot-

teria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita (come previsto dalla previgente disciplina).

L'articolo 22 introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1º luglio 2020. Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti *de minimis*. Sono quindi dettate le disposizioni relative alle modalità di utilizzo del credito in compensazione. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori che mettono a disposizioni i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Un provvedimento della Banca d'Italia individuerà le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmetteranno agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.

L'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l'adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

L'articolo 35 modifica, ampliandolo, l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

L'articolo 37 posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018. Inoltre estende al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Infine riordina la disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono fissati, nel rispetto degli equi-

libri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento.

L'articolo 39 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (cosiddetta confisca allargata). La disposizione modifica, inoltre, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente. A seguito dell'esame presso la Camera, l'inasprimento delle pene è stato attenuato per le condotte non caratterizzate da fraudolenza, per le quali è stata anche esclusa la confisca allargata; è stata inoltre consentita, anche per le condotte fraudolente, l'applicazione della causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario ed è stato ampliato il catalogo dei reati tributari che danno luogo a responsabilità amministrativa dell'ente.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 18 di domani, mercoledì 11 dicembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, come già previsto nell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, che si è appena concluso.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa poi che la seduta pomeridiana odierna, convocata alle ore 15, è confermata, mentre, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, già prevista alle ore 9, non avrà più luogo. La Commissione tornerà quindi a riunirsi sia giovedì sia venerdì alle ore 9.

Il senatore D'ALFONSO (PD) chiede se sia possibile anticipare lo svolgimento delle successive fasi procedurali – discussione generale e repliche di relatore e Governo – già nella seduta in corso, nonché anticipare la seduta pomeridiana alle ore 14,30.

Il PRESIDENTE chiarisce che, nell'intento di garantire tutte le parti politiche e assicurare la più ampia e partecipata discussione generale, preferisce rinviarne lo svolgimento alla seduta pomeridiana, il cui orario di inizio rimane quello previsto delle ore 15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione prevista per domani alle ore 9 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

Plenaria

148^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BAGNAI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Villarosa.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che chiede un rinvio della discussione finalizzato ad un maggior approfondimento del testo in discussione, così da poter svolgere un intervento più mirato dal punto di vista tecnico.

Il senatore FENU (*M5S*) si dichiara favorevole alla richiesta del senatore De Bertoldi, a condizione che ciò non comprometta i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*), dopo aver ricordato l'intenso lavoro svolto alla Camera dei deputati, si associa alla richiesta di spazi più ampi per il dibattito.

Il PRESIDENTE ricorda che i tempi a disposizione dei senatori per gli interventi sono indicati dal Regolamento del Senato.

Esprime il proprio rammarico per gli scarsi margini di intervento sul testo il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), che ritiene sarebbe più opportuno avviare subito la discussione generale.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) manifesta la propria contrarietà al rinvio del dibattito.

Il BAGNAI, preso atto delle posizioni espresse dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SIRI (*L-SP-PSd'Az*), pur consapevole dei tempi di esame compresi e della impossibilità di apportare modifiche al testo, giudica comunque utile un ampio confronto in Commissione.

Entrando nel merito, lamenta la mancanza di coraggio dell'attuale maggioranza, che ha interrotto il percorso virtuoso iniziato dal precedente Governo nella direzione della riduzione delle tasse e della semplificazione delle procedure fiscali, cui pure tutti, almeno a parole, si dicono favorevoli. Denuncia quindi l'accanimento nei confronti dei contribuenti, che si concretizza in misure come quelle previste dall'articolo 3, che prevede una restrizione in materia di compensazioni di crediti, e contesta la scelta di intervenire sul regime forfettario delle partite IVA, modificando la *flat tax* al 15 per cento per i redditi fino a 65.000 euro e bloccando quella al 20 per cento per i redditi fino a 100.000. Ricorda infatti che simili scelte erano proprio finalizzate a stimolare l'economia e a premiare i talenti e i progetti e si affiancavano alla pace fiscale per alcune famiglie in difficoltà.

Definisce poi l'attuale sistema fiscale ingiusto, perché si rivolge sempre a coloro che già pagano e diminuiscono nel numero, soffre di disomogeneità applicativa nelle diverse aree del Paese, nonché punitivo nei confronti dell'attività privata e del lavoro. Inoltre, invece di affrontare il tema delle regole, ci si concentra solo su controlli, ispezioni e accertamenti, creando una sorta di Stato di polizia fiscale. Giudica quindi ipocrita, in assenza di una riforma complessiva del fisco e della burocrazia conseguente, chi si sorprende per la fuga degli investimenti e delle nostre migliori competenze all'estero.

In materia di politiche di limitazione del contante, cui si dichiara contrario, ricorda a titolo di esempio i casi estremi di cittadini che, in quanto sottoposti a indagini della magistratura, si sono visti chiudere il conto dalla propria banca, senza poterne aprire un altro altrove, e ricevere un assegno circolare, che poi nessuno si è dichiarato disponibile a cambiare.

In ciò denuncia il ruolo privato delle banche, che dovrebbero invece svolgere uno pubblico.

In tema di evasione, contesta l'idea che una maggiore fedeltà fiscale si possa ottenere con un aumento delle sanzioni invece che con una semplificazione delle procedure, alla quale chiede al Governo di procedere, per poi essere inflessibile con chi non paga le tasse.

Ricorda infine il ruolo dei legislatori, cui spetta il compito di aiutare il cittadino anche con un'azione ambiziosa da far valere anche nelle trattative con l'Unione europea, con la visione indispensabile per un vero cambiamento.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) in premessa richiama le risorse rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale a disposizione del bilancio dello Stato nel 2020 ed esprime perplessità per la concezione del contribuente come evasore a prescindere, che sembra ispirare alcune norme del provvedimento in esame.

Entrando nel dettaglio, critica il dettato dell'articolo 1 sull'accollo del debito di imposta altrui, il cui pagamento non può avvenire mediante compensazione. Cita i casi di operazioni in corso contestate dall'Agenzia delle entrate e paventa il rischio di numerosi fallimenti societari, con conseguenti ricadute sul piano occupazionale.

Esprime quindi contrarietà all'articolo 4, in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, segnalando peraltro che in caso di società edili gestite da stranieri non si procede ai relativi controlli.

Al contrario manifesta apprezzamento per l'articolo 10-*bis*, relativo al ravvedimento operoso, l'articolo 13-*bis*, in tema di Piani di risparmio a lungo termine (PIR), e l'articolo 15, sulla fatturazione elettronica. Relativamente all'articolo 16-*ter*, pur condividendo la scelta di potenziare le risorse umane delle diverse articolazioni dell'amministrazione finanziaria, avrebbe preferito dare la priorità all'ampliamento degli organici delle forze di polizia.

Contesta invece la portata dell'articolo 18, definendosi contrario a qualsiasi forma di limitazione nell'uso del contante, e dell'articolo 19, in materia di lotteria degli scontrini.

Giudica condivisibile l'articolo 22, che introduce un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020, l'articolo 32, sull'IVA per le prestazioni delle agenzie di guida, e l'articolo 37, sulla rottamazione-*ter* delle cartelle esattoriali.

Esprime perplessità sull'articolo 38-*ter* in quanto, prevedendo l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA a decorrere dal 1° gennaio 2020, metterà in difficoltà la fascia più anziana della popolazione, mentre contesta l'articolo 42, che incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di Comuni (operazione che non dovrebbe godere di incentivi), gravando peraltro sulle risorse destinate complessivamente a quegli enti locali.

Relativamente all'articolo 47, ritiene indispensabile aumentare il Fondo per il trasporto pubblico locale affinché le Regioni possano pagare con regolarità le società che se ne occupano ed evitarne il fallimento.

Condivide infine l'articolo 53-bis, che porta al 4 per cento l'IVA sulla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica se effettuata nei confronti di alcune categorie svantaggiate di persone, e l'articolo 57-ter, relativo alla nomina dei revisori dei conti degli enti locali, mentre manifesta dubbi sull'articolo 57-quater, che aumenta l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, sia per l'esiguità delle somme aggiuntive sia perché le stesse saranno a carico del bilancio comunale e non di quello dello Stato.

Conclusivamente, pur riconoscendo la presenza di alcune norme condivisibili e di buon senso e consapevole dell'entità delle risorse destinate alla sterilizzazione clausole IVA, denuncia la mancanza di una visione che non contempli esclusivamente microtasse e sappia promuovere, al contrario, la crescita del Paese.

Interviene il senatore D'ARIENZO (PD), a giudizio del quale la discussione sugli indirizzi complessivi di politica fiscale non può partire dall'argomentazione, sostenuta dal senatore Siri, che il livello di evasione fiscale sia frutto dell'eccessiva pressione tributaria, poiché il rispetto dell'obbligazione fiscale consente innanzitutto il livello di *welfare* che lo Stato italiano garantisce ai cittadini. Una riduzione del prelievo complessivo avrebbe come primo effetto la riduzione in termini quantitativi e qualitativi dei servizi sociali erogati. D'altro canto, i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno potuto operare solo lievi riduzioni delle imposte, essendo insostenibile, innanzitutto dal punto di vista della finanza pubblica, un drastico abbattimento delle imposte. Ritiene inoltre errata la ricetta proposta dal senatore Siri di estendere i regimi forfettari con aliquota unica, poiché i settori economici interessati da tale misura sono quelli nei quali è più evidente il fenomeno dell'evasione tributaria. Apprezza quindi il superamento dal 2020 del regime forfettario per gli autonomi con fatturato fino a centomila euro, considerati gli effetti negativi ingenerati dal limite dei 65.000 euro previsto dal regime forfettario introdotto dalla manovra dello scorso anno. Per quanto concerne invece la gestione del contante, dopo aver ricordato le raccomandazioni dell'Unione europea espresse durante il precedente Governo su tale tema, difende le disposizioni contenute nel decreto-legge, apprezzandone gli esiti anche in termini di lotta all'evasione fiscale. Apprezzata la sollecitazione del Presidente della Repubblica a contrastare l'evasione fiscale e contributiva, condivide altresì la sottolineatura del senatore Siri circa la scarsa attenzione al tema della semplificazione. Si tratta, peraltro, di una tematica ampiamente disattesa dai Governi che si sono succeduti nel tempo, in mancanza di una complessiva riforma tributaria. Tuttavia, conclude osservando che le misure per agevolare la tracciabilità dei pagamenti e la raccolta di informazione da parte dell'amministrazione finanziaria potranno agevolare

la predisposizione di strumenti dichiarativi precompilati di più agevole utilizzo da parte dei contribuenti.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), osserva che il decreto-legge in esame compendia in materia tributaria gli elementi fondativi delle due forze che sostengono l'attuale Governo: il giustizialismo del MoVimento 5 Stelle e l'aumento delle tasse del Partito democratico. A suo parere, si tratta di due indirizzi completamente errati che incrementano di fatto il fenomeno dell'evasione. Il decreto non aiuta certamente la crescita economica e, paradossalmente, non appronta strumenti di efficace contrasto dell'evasione. Condividendo l'intervento del senatore Siri, esprime la convinzione che solo una drastica riduzione del prelievo complessivo e un'azione costante e radicale di semplificazione normativa potranno conseguire un significativo incremento delle entrate tributarie, poiché i contribuenti saranno messi in condizione di versare il giusto con adempimenti semplici e chiari. Passando a commentare criticamente alcune disposizioni del decreto, si sofferma in particolare sull'articolo 3, in materia di compensazione tra debiti e crediti fiscali: le misure recate dal decreto impediscono il fisiologico riassorbimento attraverso l'istituto della compensazione delle maggiori imposte versate in acconto, con un danno evidente e oggettivo nei confronti dei contribuenti onesti. La propria parte politica ribadisce la contrarietà anche rispetto al reddito di cittadinanza e «quota 100» che sono erroneamente confermate dall'attuale maggioranza pur essendo due misure inutilmente onerose e dal carattere assistenzialistico.

Il presidente BAGNAI, dopo aver ricordato la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno di domani alle ore 18, propone alla Commissione di rinviare la discussione generale e gli interventi di replica alla seduta già convocata per le ore 9 di giovedì prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

126^a Seduta

*Presidenza del Presidente
PITTONI*

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 32-sexies, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, richiamando al pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture. Passa quindi a illustrare l'articolo 46-bis, che al comma 1 introduce uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, di Centro e Isole e del Sud, e apprezzato l'obiettivo di ridurre i divari territoriali negli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento sismico e incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici. Il comma 3 del medesimo articolo 46-bis stabilisce poi che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF relative all'edilizia scolastica sono destinate «prioritariamente» agli interventi di edilizia scolastica che si rendono ne-

cessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse relative all'edilizia scolastica. Il comma 4 della medesima disposizione introduce, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento tra le quali vi sono, per i profili di competenza della Commissione, la conservazione dei beni culturali e la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica. Con l'articolo 58-*quater* si incide sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa. L'articolo 58-*octies*, infine, istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, le cui risorse sono pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025. Conclude proponendo e illustrando una proposta di parere favorevole (*pubblicata in allegato*).

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare ad altra seduta la votazione, in considerazione della complessità del provvedimento e dei necessari approfondimenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che la relatrice GRANATO (*M5S*) ha rinunciato a svolgere la replica, il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 152 emenda-

menti e 20 ordini del giorno al provvedimento in titolo (*pubblicati in allegato*), avverte che si passa quindi alla loro illustrazione e che si riserva di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore IANNONE (*FdI*) interviene sul complesso degli emendamenti che il suo Gruppo ha presentato per correggere quello che egli giudica un provvedimento profondamente errato, auspicando che vi sia la disponibilità a miglioramenti che i tempi di conversione comunque non precludono. Il decreto-legge in esame infatti tradisce il suo stesso scopo, quello di sanare la grave situazione di precariato che connota da troppi anni il mondo della scuola; gli emendamenti del suo Gruppo cercano di rispondere a legittime aspettative di categorie del personale della scuola, tra cui cita a titolo esemplificativo i cosiddetti diplomati magistrali, i docenti per l'insegnamento della religione cattolica, gli esclusi da procedure di stabilizzazione. Occorre, a suo giudizio, intervenire con correzioni al testo in esame che consentano il giusto riconoscimento del lavoro svolto da molte categorie di personale, per la cui stabilizzazione i posti messi a concorso sono assolutamente insufficienti, che con la propria attività ha permesso alla scuola italiana di funzionare, cercando un necessario equilibrio con le aspettative di coloro che aspirano a entrare nei ruoli mediante le procedure concorsuali.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo 1, a partire dall'emendamento 1.57, che interviene in materia di posti vacanti e disponibili tenendo conto della procedura di pensionamento con la cosiddetta «Quota 100», più complessa in quanto richiede che l'INPS accerti la sussistenza del diritto alla pensione e ne dia poi comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Nel 2019, primo anno di applicazione, troppo spesso la comunicazione dell'esito positivo da parte dell'INPS agli uffici periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pervenuta successivamente alla data di chiusura del sistema informativo per la gestione dell'organico e della mobilità, che non era stata opportunamente raccordata: in tali casi il diritto del dipendente è stato fatto salvo e questi è stato collocato regolarmente a riposo, ma il posto così liberato è divenuto una disponibilità «sopravvenuta», non utilizzabile per le operazioni di mobilità e, conseguentemente, per le nomine in ruolo che vengono programmate sul 50 per cento dei posti disponibili per la mobilità. Conseguentemente, non è stato possibile attribuire un gran numero di posti vacanti e disponibili in organico a chi legittimamente attendeva la nomina in ruolo in quanto utilmente collocato nella relativa graduatoria, sia di concorso che ad esaurimento; a tale esigenza risponde l'emendamento in questione. L'emendamento 1.0.1 risponde alle specifiche esigenze professionali dei docenti precari di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto, non in possesso del titolo di specializzazione, che vengono chiamati annualmente a coprire posti di soste-

gno per mancanza di specializzati e che hanno acquisito sul campo la pratica operativa, pur in assenza della necessaria preparazione tecnico-scientifica. Si consente inoltre di innalzare la qualità dell'insegnamento su posti di sostegno dei docenti di ruolo, appartenenti a classi di concorso in esubero o in assegnazione provvisoria sul sostegno per carenza di posti di insegnamento comune, problema endemico in alcune realtà, che da anni esplicano la medesima funzione dei loro colleghi di ruolo sul sostegno, senza specifica preparazione. L'emendamento 1.0.2 intende porre rimedio – disponendo uno slittamento di un anno nell'applicazione delle aliquote previste – alle difficoltà estrema nel reperire i presidenti e i membri delle commissioni d'esame, che hanno provocato un notevolissimo rallentamento dei tempi nello svolgimento dei concorsi, con grave pregiudizio per le legittime aspettative di moltissimi precari che, in sostanza, non hanno potuto usufruire della percentuale più favorevole per il primo anno di applicazione della norma. L'emendamento 1.0.3 intende rispondere alle esigenze dei docenti immessi in ruolo con la procedura del FIT transitorio – istituto giuridico poi abrogato – costretti a rimanere per cinque anni in una sede non scelta e sulla quale, per di più, hanno prestato servizio per un anno mantenendo lo stato giuridico di supplenti. Con l'emendamento 1.0.3 si affida alla contrattazione collettiva l'impegno di regolamentare la permanenza nelle sedi successive alla prima, allo scopo di offrire un giusto contemperamento tra l'interesse pubblico alla continuità didattica ed educativa e l'interesse dei docenti a poter svolgere il servizio nella sede più consona al soddisfacimento alle proprie esigenze di vita. Con l'emendamento 1.0.4 si propone un intervento reso necessario dall'approvazione, in prima lettura alla Camera dei deputati, di un emendamento dell'onorevole Toccafondi, che nega ai docenti precari di religione quanto ottenuto dai colleghi abilitati di secondaria (FIT transitorio 2018) e primaria/infanzia (Concorso straordinario 2018). Solo per loro, pur in possesso di idoneità dell'Ordinario, è previsto un concorso doppia-mente selettivo, che impone il superamento di una prova scritta e una orale, di fatto disconoscendo il valore abilitante dell'idoneità ecclesiastica. Sono inoltre fortemente penalizzati vincitori e idonei del concorso 2004 poiché mentre pochi fortunati saranno stabilizzati «nelle more dell'espletamento» della procedura, una volta pubblicate le graduatorie del nuovo concorso – probabilmente nel primo semestre 2021 – le vecchie liste non avranno più valore. L'emendamento prevede il recupero delle graduatorie del concorso 2004, con due procedure parallele e distinte che vengono incontro sia a coloro che esercitano da anni la funzione docente sia ai giovani laureati; si tratta di una proposta presentata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, ma respinta dalla maggioranza. Dopo essersi soffermato sul meccanismo delineato con l'emendamento 1.0.4, passa a illustrare la proposta 1.0.5, con la quale si affronta la questione dei cosiddetti «diplomati magistrali», alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali e dei conseguenti licenziamenti di molti insegnanti in servizio di ruolo – o in servizio con contratti a tempo determinato – da diversi anni, senza peraltro poter percepire alcuna indennità di disoccupa-

zione, non ricorrendone le condizioni di legge. Dopo aver sottolineato come non possa considerarsi risolutivo l'accordo siglato dal MIUR e dai sindacati il 18 ottobre scorso, che si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso», ormai superato nei fatti, precisa che, allo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE) e di conseguenza nella I fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, l'emendamento prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, cui possono partecipare coloro che, pur lavorando da anni sia per supplenze nella scuola statale sia, con contratti di varia natura, nelle paritarie, non hanno maturato due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale. Un diverso concorso straordinario è poi destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio. Passa quindi a illustrare l'emendamento 1.0.6, con il quale, in armonia con il nuovo sistema di reclutamento previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 e dalla legge n. 145 del 2018, si propone l'istituzione presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM di percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Si risponde così sia alle esigenze da tempo rappresentate dai docenti appartenenti alla III fascia delle graduatorie di istituto che da più anni esercitano regolare attività d'insegnamento, sia a quelle di insegnanti di ruolo che, avendone titolo, desiderino sviluppare la loro carriera acquisendo l'abilitazione e partecipando successivamente alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto. Nel ricordare come tale previsione sia coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 per l'esercizio delle professioni regolamentate e con la normativa italiana vigente, precisa che il percorso formativo proposto è diverso da quello ordinario – in quanto non selettivo in ingresso, ma sempre selettivo *in itinere* e in uscita – ed è destinato a coloro che esercitano da tre anni legittimamente la funzione docente nell'istruzione e formazione pubblica italiana, costituito da scuole statali, paritarie e sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori chiedendo al Presidente il rispetto dei tempi per l'illustrazione degli emendamenti e criticando la scelta di procedere a interventi di tale natura presiedendo la Commissione.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) interviene in merito a quanto lamentato dalla senatrice Monteverchi, dichiarando di non comprendere il senso delle obiezioni mosse e giudicando del tutto fisiologica un'illustrazione da

parte del Presidente di emendamenti presentati, anche con valutazioni di tipo politico.

Anche il senatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene del tutto normale che il Presidente possa illustrare emendamenti a propria firma, invitando a considerare che, se così non fosse, si verificherebbe un'incomprendibile compressione delle prerogative di un parlamentare.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per osservare che nell'illustrare gli emendamenti a propria firma egli esercita un diritto che non interferisce sullo svolgimento delle funzioni di presidenza.

La senatrice GRANATO (*M5S*) si unisce all'intervento della senatrice Monteverchi lamentando anche la durata – a suo giudizio eccessiva – di una delle audizioni informali svolte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, sollecitando il Presidente al rispetto del suo ruolo e a un esercizio imparziale dello stesso.

Il PRESIDENTE confuta la contestazione sui tempi di una delle audizioni svolte ieri: dopo aver segnalato che, in quella fase, non vi erano più le esigenze di celerità che avevano indotto a definire una tempistica molto stringente per gli interventi, sottolinea che, comunque, anche per altre audizioni svolte ieri – come peraltro anche in numerose altre occasioni – egli non aveva applicato in modo rigoroso i tempi stabiliti in via generale, al fine di consentire per quanto possibile l'acquisizione delle informazioni e delle valutazioni degli audit, nell'interesse della Commissione e prescindendo del tutto dal contenuto di queste.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) proseguendo nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, si sofferma quindi sull'emendamento 1.56, che risponde, senza oneri finanziari aggiuntivi, all'esigenza di non stravolgere l'ordine naturale di successione nel tempo delle varie procedure concorsuali e al contempo di rispettare il principio del riconoscimento del valore pregnante della procedura concorsuale ordinaria, rispetto a quelle straordinarie e alle graduatorie ad esaurimento. Richiama infine i contenuti dell'emendamento 1.37.

La senatrice RUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.58, che estende al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la disciplina delle immissioni in ruolo recata dal comma 18-*quater* dell'articolo 1.

Il senatore MARIOTTI (*M5S*) illustra l'emendamento 1-*quinquies*.0.1 volto a favorire il rientro dei docenti residenti nelle Regioni del Mezzogiorno divenuti titolari di cattedre in altre Regioni, in particolare nel Centro Nord, a causa del famigerato algoritmo applicativo della legge n. 107 del 2015.

La senatrice RUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 1-sexies.0.6, concernente l'aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali, una disposizione necessaria per consentire, all'interno della classe di concorso A-55, la creazione di sottocodici aventi ad oggetto gli insegnamenti degli strumenti Jazz indicati.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1-sexies.1, che permette di sopprimere alle esigenze delle scuole comunali, evitando una pericolosissima commistione di personale avente competenze ben differenziate dalla norma.

Il senatore MARIOTTI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.16, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti tecnici prevedendo una riserva di almeno il 40 per cento dei posti a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico per almeno un triennio, sottolineando che si tratta di una misura di equità.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.4 con il quale, intervenendo in tema di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici del 2017, si intende porre rimedio alle attuali situazioni di palese disparità di trattamento verificatesi nella predisposizione e nella gestione della procedura concorsuale dovute principalmente alla delocalizzazione geografica delle sotto-commissioni in cui necessariamente si è articolata la commissione giudicatrice nazionale in conseguenza dell'elevato numero di candidati; fatti salvi gli effetti della graduatoria definitiva già pubblicata, si prevede una soluzione volta a far venir meno il contenzioso, senza nuovi oneri a carico dello Stato. L'emendamento 2.12 consente di azzerare definitivamente il contenzioso relativo al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici del 2011, nel pieno rispetto della giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto costituzionalmente legittima una norma di garanzia di diritti acquisiti e di sanatoria di situazioni contenzieuse pregresse determinatesi nell'ultimo decennio. L'emendamento 2.20, in materia di concorso per dirigente tecnico, esonera dalla prova preselettiva coloro che, almeno per un triennio, abbiano svolto le funzioni di dirigente tecnico presso l'amministrazione centrale e periferica del MIUR con contratto a tempo determinato, valorizzando così le competenze acquisite ed il servizio svolto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione: si tratta infatti di personale professionalmente qualificato per lo svolgimento della funzione ispettiva, che ha svolto per almeno un triennio tutte le attività previste dalla funzione, ed è stato già formato presso l'amministrazione. Con l'emendamento 2.21 si propone la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato, fino all'immissione nei ruoli dei dirigenti tecnici vincitori di concorso e senza aggravii di spesa, evitando la creazione di un vuoto in organico durante lo svolgimento delle procedure

concorsuali, che si può prevedere richieda molto tempo per l'alto numero dei concorrenti. L'emendamento 2.33, infine, intende porre rimedio alla situazione degli assistenti amministrativi facenti funzione della scuola, emersa anche nelle audizioni svolte. La carenza endemica nel sistema scolastico italiano di migliaia di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) ha condotta all'affidamento di tale funzione, a partire dal 2000 – in forza di specifica normativa atta ad assicurare la presenza di detta figura nelle scuole che ne siano sprovviste – agli Assistenti amministrativi, a pieno titolo e con tutte le responsabilità connesse; ciò ha garantito il regolare funzionamento delle scuole loro affidate al pari di quelle gestite da DSGA di ruolo. La previsione, contenuta nella legge di bilancio per il 2019, di un concorso ordinario per DSGA, cui conseguirebbe la copertura della totalità dei posti vacanti, escludendo ogni possibile progressione verticale all'interno del comparto, finendo per penalizzare chi, sostituendo il DSGA anche per oltre un decennio, ha acquisito competenze in un'esperienza lavorativa che è nata, si è sviluppata ed è cresciuta su richiesta dell'Amministrazione per mancanza di DSGA titolari. L'emendamento prevede, in sede di prima applicazione, il superamento del requisito del titolo di laurea e la previsione, in sua vece, della prescritta anzianità di servizio nel ruolo richiesto di almeno tre anni. Dà quindi ulteriori dettagli sui contenuti dell'emendamento, evidenziando la palese contraddizione di permettere a persone esperte ma prive di laurea – gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA – di partecipare al concorso ordinario in via di svolgimento ma di non consentire loro di concorrere a un riservato, un'opzione contemplata nell'intesa del 1º ottobre 2019, sottoscritta dal ministro dell'istruzione Fioramonti con le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola. Dà quindi conto dell'appello che egli ha rivolto, insieme alla vice presidente della Commissione cultura della Camera, onorevole Giorgia Latini, al Capo dello Stato affinchè si presti attenzione alla situazione di questa categoria di personale della scuola.

La senatrice GRANATO (*M5S*) si complimenta con il presidente Pintoni per esser riuscito a farsi interprete del complesso delle istanze di tutte le categorie del comparto; tuttavia, osserva come la funzione della scuola sia principalmente quella di elevare il livello culturale degli studenti: ciò richiede una selezione accurata dei docenti soprattutto in ingresso, considerata l'assenza di valutazioni successive, alla luce del principio di libertà dell'insegnamento, né può considerarsi sufficiente il servizio prestato, sia pure protratto nel tempo. Il provvedimento d'urgenza in esame non è esente da criticità, derivando da un'originaria iniziativa del ministro Bussetti, il quale – cambiando il proprio precedente orientamento – non ha provveduto a bandire il concorso ordinario, come prefigurato dalla legge di bilancio per il 2019. Il Movimento 5Stelle ha mantenuto, invece, una linea coerente, facendo proposte con l'accortezza e la ponderazione delle conseguenze che sono richieste alle forze che governano il Paese. In tema di mobilità occorre evitare le gravissime interruzioni di servizio e favorire la continuità didattica, non solo al Nord ma anche nelle zone disagiate del

territorio nazionale, garantendo il buon funzionamento della scuola nell'ottica di tutelare i diritti di cittadinanza degli studenti e delle famiglie.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) replica che il vincolo di permanenza nella medesima sede per cinque anni va attuato con ragionevolezza, evitando di indurre comportamenti abusivi o elusivi suscettibili di creare danni diffusi e rilevantissimi. La soluzione avanzata con le sue proposte emendative indica una durata, tre anni, che considera ragionevole, rimettendo alla contrattazione l'ulteriore regolazione. Richiama i contenuti del contratto di Governo sottoscritto dalle due forze politiche che sostenevano il precedente Governo e l'impegno che in tal modo il Movimento 5 Stelle aveva assunto su una fase transitoria che consentisse di superare il problema del precariato storico. Quanto al percorso abilitante speciale (PAS), si tratta di un percorso selettivo, che consente una selezione di merito e non, come il TFA, una chiusura in ingresso con il numero chiuso, con il rischio di esclusioni di persone meritevoli; inoltre ribadisce la sua conformità al diritto europeo e alla normativa vigente, nonché l'assenza di oneri visto che i costi sono sostenuti dai partecipanti.

Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta, per la senatrice GRANATO (*M5S*) un motivo di contrarietà, poiché si rischia di creare una discriminazione a danno dei meno abbienti e una differenziazione tra i territori.

La senatrice VANIN (*M5S*) obietta, in merito a una precedente affermazione del Presidente, che i percorsi scolastici di tre anni sono esclusivamente quelli della scuola secondaria di primo grado.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) puntualizza, a sua volta, che la maggior parte dei percorsi scolastici si articola sul modello 2 più 3.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la *ratio* che anima gli emendamenti presentati dalla sua parte politica: quella di superare il precariato storico, un'utopia, forse, ma comunque un obiettivo che è necessario perseguire. Il diritto alla continuità didattica è certamente un elemento di cui tenere massimo conto, senza però ignorare i diritti di coloro che lavorano anche da moltissimi anni e prevedendo, semmai, le attività di formazione che si ritenessero necessarie.

Sull'esigenza di una selezione basata sul merito e l'impossibilità di sanare tutte le situazioni di precariato, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale in materia di quote riservate nei concorsi pubblici, interviene la senatrice RUSSO (*M5S*), cui risponde il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) che richiama nuovamente il contratto di Governo del 2018 e sottolinea la piena conformità dei suoi emendamenti alle quote di riserva indicate dalla giurisprudenza costituzionale.

Alla senatrice GRANATO (*M5S*) che interviene nuovamente precisando che l'accordo di Governo evocato non necessariamente conduce alle soluzioni prefigurate dagli emendamenti a prima firma Pittoni e sottolineando polemicamente come sia facile proporre, da una posizione di opposizione, soluzioni che poi non si è chiamati ad attuare, risponde il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) che rivendica la piena applicabilità delle proposte da lui avanzate e ne ribadisce la conformità alla giurisprudenza costituzionale.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) comprende le difficoltà rilevate dalla senatrice Granato, ma evidenzia come gli emendamenti del suo Gruppo intendano individuare soluzioni nella consapevolezza della limitatezza delle risorse; sottolinea come il presidente Pittoni svolga sempre il suo ruolo con la massima imparzialità e come siano infondate i rilievi mossi alla durata delle audizioni.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) ritiene che il distinguersi nel merito delle proposte appartenga alla normale dialettica tra maggioranza e opposizione e invita a evitare di considerare – come ha fatto la senatrice Montevercchi – le obiezioni politiche su un piano personale.

Il presidente PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 5.4, che dispone che per i contratti di formazione specialistica non stipulati con medici, deve essere reso noto l'impiego alternativo dei fondi residui. L'emendamento 5.5 dispone l'abrogazione della norma che attualmente stabilisce il divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea, impedendo così la creazione di percorsi formativi multidisciplinari fortemente integrati, come per esempio quello in medicina e chirurgia con quello in ingegneria biomedica, i quali, pur registrando numerose sovrapposizioni, non raggiungono la sovrapposizione dell'80 per cento dei settori scientifici disciplinari (SSD) e dei crediti formativi universitari (CFU) di entrambe le classi oggi richiesta per la creazione di un corso interclasse; richiama, al riguardo, analoghe iniziative in corso in Svizzera e nei Paesi Bassi, che hanno ottenuto ottimi risultati. L'emendamento 5.0.2 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; tale norma si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extra istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità d'iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale. Le attività che i professori e i ricercatori universitari a tempo

pieno possono svolgere liberamente devono essere preventivamente comunicate al direttore del dipartimento di afferenza e quindi del rettore. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all’attivazione di posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari; il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni. Infine, con l’emendamento 5.0.3 si permette alle Università che hanno i bilanci in ordine di sostenere con risorse proprie sia le progressioni di carriera sia l’assunzione di nuove leve.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

visto l'articolo 32-sexies, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, richiamando al pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture;

apprezzato l'articolo 46-bis, che al comma 1 introduce uno specifico criterio di riparto geografico della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato destinata agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, prevedendo che la quota attribuita venga divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord, di Centro e Isole e del Sud, e apprezzato l'obiettivo di ridurre i diversi territoriali negli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento sismico e incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici;

valutato positivamente il comma 3 del medesimo articolo 46-bis, a norma del quale le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF relative all'edilizia scolastica sono destinate «prioritariamente» agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse relative all'edilizia scolastica;

valutato positivamente altresì il comma 4 della medesima disposizione, con il quale si introduce, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF, la possibilità di scelta da parte del contribuente tra le cinque tipologie di intervento tra le quali vi sono, per i profili di competenza della Commissione, la conservazione dei beni culturali e la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica;

visto l'articolo 58-quater, che incide sul regime fiscale dell'Accademia dei Lincei, al fine di esentare da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa;

considerato l'articolo 58-*octies*, che istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, le cui risorse sono pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1633

(al testo del decreto-legge)

G/1633/1/7

PARENTE, SBROLLINI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, relante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il provvedimento in esame, prevede di posticipare di due mesi l'internalizzazione dei servizi di pulizia;

le procedure previste dalla legge di conversione, pur migliorando il testo del decreto, escludono tuttora dalla internalizzazione una quota, stimata in almeno 4.000 unità di personale, di chi è attualmente impiegato presso le aziende vincitrici degli appalti di pulizia;

l'internalizzazione porterà quindi alla perdita dell'impiego e del reddito da esso derivante a lavoratori e lavoratrici, appartenenti per lo più a categorie svantaggiate;

la proroga è stata finanziata in gran parte attingendo al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, chiedendo quindi un ulteriore sacrificio al sistema scolastico;

impegna il Governo a:

1) farsi carico del problema sociale, civile ed economico per le migliaia di lavoratori e lavoratrici esclusi dalla internalizzazione con particolare riguardo alla copertura della Naspi come previsto dai comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012;

2) garantire che i servizi di pulizia di tutte le scuole del sistema di istruzione possano disporre di un numero adeguato di personale impiegato, anche valutando la possibilità di aumentare l'organico destinato a questi servizi;

3) individuare le risorse necessarie per far fronte agli impegni precedenti senza prevedere un'ulteriore riduzione dei finanziamenti alle scuole, dando al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali risorse aggiuntive adeguate.

G/1633/2/7

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge reca disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente;

valutato che:

occorre intervenire in via urgente ai fini della deflazione dei contenziosi di lavoro all'interno delle istituzioni scolastiche statali;

stante l'attuale configurazione giuridica «autonoma» di tali istituzioni, difatti, le scelte di gestione del rapporto di lavoro e quelle sanzionatorie sono effettuate dai dirigenti scolastici in qualità di «datori di lavoro», ai sensi del Testo unico del Pubblico impiego, e possono essere contestate dal personale docente e amministrativo esclusivamente in via giudiziale, non essendo previsto alcun rimedio stragiudiziale alternativo al ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

in conseguenza del quadro surriferito, nella vigenza della normativa attuale, può accadere dunque che non solo i provvedimenti di assegnazione delle funzioni e delle mansioni al personale ma anche le sanzioni disciplinari (anche «minime», come un avvertimento scritto) debbano essere sottoposte, per l'annullamento, al vaglio degli organi giurisdizionali, causando un inopportuno intasamento dei tribunali civili e un dispendio notevole di risorse economiche sia per l'amministrazione scolastica, ladove condannata, sia per il ricorrente, seppur dipendente pubblico (mentre il dirigente scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'ente, è difeso in giudizio dall'avvocatura distrettuale dello Stato);

pertanto, rilevata l'alta consistenza del personale docente e amministrativo scolastico, sarebbe opportuno introdurre meccanismi stragiudiziali delle controversie, in modo da sgravare i tribunali civili di contenziosi che potrebbero trovare nell'ordinamento altre modalità di risoluzione, più economiche e meno dispendiose per le parti;

impegna il Governo:

ad avviare nel più breve tempo possibile, un tavolo di lavoro presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lo scopo di valutare l'introduzione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito scolastico, al fine di addivenire a soluzioni condivise circa l'istituzione di meccanismi alternativi al ricorso al giudice ordinario, in modo da garantire maggiore celerità ed economicità delle decisioni, a beneficio delle parti coinvolte.

G/1633/3/7

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce l'indizione di una procedura straordinaria con l'indizione ai fini del reclutamento e dell'abilitazione di personale docente, includendo, ai soli fini abilitanti, il servizio prestato presso le scuole paritarie;

valutato che:

dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2000 sul riconoscimento della parità scolastica le scuole private paritarie sono state abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti, entrando a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale;

numerosi istituti tuttavia, nel secondo ciclo di istruzione, «sponsorizzano» la propria offerta formativa con l'obiettivo di «invogliare» gli studenti che siano rimasti indietro nel percorso d'istruzione, magari seguito in una scuola statale, ad affidarsi a loro, per recuperare «tempo» e sostenere le prove intermedie e gli esami di maturità, come candidati privatisti (dietro pagamento di rette annuali o poliennali piuttosto consistenti), sostenendo quindi il penultimo e l'ultimo anno di scuola nel medesimo anno scolastico;

in questo modo però, soprattutto in alcuni istituti situati in grandi città del Centro-Sud Italia, si è dato vita a un vero e proprio «mercato dei titoli», a scapito della qualità della formazione e dell'istruzione. D'altra parte appare opportuno notare come quegli istituti che promuovono la possibilità di recupero di anni scolastici, esclusivamente privati, pubblicizzino

tale percorso con ottiche di personalizzazione e «razionalizzazione» dei tempi di studio;

appare opportuno notare che recuperare un anno di studio dovrebbe essere, oltre alle ragioni personali che possono aver contribuito a determinato il fatto, un'impresa piuttosto ardua, se si pensa di doversi sforzare «il doppio» per poter apprendere un programma originariamente suddiviso in due anni scolastici;

la realtà, purtroppo, è ben diversa dal perseguimento di una logica volta a premiare il merito: vi sono alcune scuole private, come emerso anche da inchieste giornalistiche di settore, che vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poter conseguire un diploma «facile»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, dopo aver adeguatamente verificato l'andamento del fenomeno negli ultimi anni, di introdurre nella disciplina di settore relativa alle scuole paritarie la preclusione allo svolgimento degli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione.

G/1633/4/7

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca;

valutato che:

appare opportuno garantire una maggiore funzionalità ai risultati dei test predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), per orientare le politiche pubbliche in materia scolastica e perseguire obiettivi di miglioramento del funzionamento del sistema d'istruzione, in primo luogo nelle zone del Paese dove c'è maggiore necessità, in modo da «orientare» gli investimenti pubblici e risorse maggiori, in funzione solidaristica e pere-

quativa, a favore dei territori più svantaggiati (come, ad esempio, le periferie urbane);

impegna il Governo:

a valutare il superamento di metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento standardizzate e non funzionali all'orientamento degli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione scolastica in funzione perequativa e solidaristica, attraverso l'istituzione di test volti alla comprensione delle ragioni alla base delle significative differenze nei livelli di apprendimento degli studenti tra il Nord e il Sud del Paese e, di conseguenza, ad adeguare le politiche pubbliche scolastiche ai fini del raggiungimento di risultati minimi omogenei su tutto il territorio nazionale.

G/1633/5/7

ANGRISANI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge prevede disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

valutato che:

è stato assegnato all'esame della Commissione il disegno di legge di iniziativa governativa recante «Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca»;

impegna il Governo:

a prevedere l'integrazione di rappresentanti del corpo dei docenti nella Commissione per la redazione del Codice della legislazione scolastica, universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca, istituita con decreto del ministro Marco Bussetti in data 21 novembre 2018, relativamente alla «Sezione Istruzione».

G/1633/6/7

PIARULLI

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

la categoria degli insegnanti tecnico pratici (ITP) ricomprende docenti con competenze teorico-pratiche, ai quali sono affidate specifiche mansioni relative alle attività didattiche che si svolgono nei laboratori e da anni, rappresentano un insostituibile anello di congiunzione tra gli aspetti teorici e quelli pratici dell'insegnamento di talune discipline e sono riconosciuti, anche ai fini economici, dal decreto legislativo n. 1277 del 1948;

i titoli di studio di scuola secondaria superiore, conseguiti dagli insegnanti tecnico pratici, sono da considerarsi abilitanti, ai sensi della direttiva 2005/36/CEE e del decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva stessa;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, pur apportando radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, che «il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento», il che sta a significare, ribadito più volte dai giudici del TAR e/o dai giudici del lavoro, che «per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluente nella Tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016»;

considerato che:

le disposizioni ora citate sono state applicate in maniera differente, per quanto riguarda la permanenza con riserva, in dette graduatorie, sulla base di interpretazioni disomogenee degli U.S.P./U.S.R. e/o delle Scuole capofila, comportando disparità di trattamento degli ITP, su tutto il territorio nazionale. Infatti, alcuni di essi sono stati assegnatari di nomina, altri, invece, nella medesima situazione, sono stati, addirittura depennati;

numerose sono state le modalità per acquisire l'abilitazione all'insegnamento dal 1990, con riferimento alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario abilitanti (SSIS), al Tirocinio formativo attivo per l'insegnamento secondario abilitante (TFA) e al Percorso abilitante

speciale (PAS); di fatto, però, la maggior parte degli insegnati tecnico-pratici si sono trovati nell'impossibilità di conseguirla per la mancanza di percorsi a loro dedicati;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con Nota 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze per l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 e, in particolare, la gestione degli esiti del contenzioso seriale promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP), ai fini dell'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto pieno iure o con «riserva» specificando che «l'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive»;

valutato altresì che:

con due sentenze del Consiglio di Stato – nn. 4503 e 4507 del 2018 – relative alla stessa tipologia di contenzioso, si chiede alle scuole di depennare i ricorrenti presenti in tali pronunce sostenendo che: «Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti»;

tuttavia, se si estendono le decisioni sfavorevoli agli ITP del Consiglio di Stato *erga omnes*, sarebbero state parimenti da estendere le numerose decisioni favorevoli agli ITP *erga omnes*, inserendoli pertanto *pleno iure* nella II fascia delle graduatorie d'istituto, muovendo dalla sentenza pilota del Tar Lazio n. 2017/09234 pubblicata il 7 agosto 2017 fino alle innumerevoli sentenze passate in giudicato. Infatti, lo stesso Tar Lazio, nel decreto monocratico 4142/2017 rilevava la necessità di uniformarsi, da parte dell'Amministrazione, alle decisioni come «l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti ITP vantanti posizioni omogenee»;

considerato infine che:

vi sarebbe la possibilità che gli ITP, con appello pendente e in posizione di conferimento nomina, possano essere utilizzati, nelle more delle decisioni in merito, a difesa del diritto costituzionale all'istruzione degli alunni con disabilità, privi ancora a novembre, di assegnazione di docenti specializzati di sostegno e/o di qualsiasi docente privo del titolo di specializzazione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a impedire qualsiasi forma di eventuale disparità o discriminazione, volti ad assicurare agli insegnanti tecnico-pratici effettiva parità di trattamento.

G/1633/7/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

è acclarata la necessità e l'urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico;

si rende indispensabile introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi di pulizie all'interno delle istituzioni scolastiche;

all'articolo 2 del provvedimento in esame il comma 6 disciplina la procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo;

nello specifico viene prevista l'applicazione per il concorso per l'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi quanto disposto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 che ha previsto che, per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

dall'applicazione della suddetta disposizione ne emerge una contraddizione poiché in ragione del vincolo del possesso dei titoli di studio richiesti, verrebbero esclusi i facenti funzione da un concorso che serve proprio a sanare posizioni consolidate da anni di attività in mansioni superiori che hanno permesso e permettono il corretto funzionamento del sistema scolastico;

durante l'esame in sede referente è stata superata la suddetta contraddizione, prevedendo una specifica deroga che, è stata successivamente soppressa a seguito del correlato parere della Commissione bilancio;

sarebbe pertanto opportuno ripristinare la suddetta deroga, al fine di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei

direttori dei servizi generali e amministrativi, prevedendo appunto una deroga rispetto al possesso dei titoli di studio;

si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1 comma 605 legge 205/2017, aveva già previsto una deroga, consentendo la partecipazione senza laurea al concorso ordinario a 2004 posti di DSGA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la progressione del personale assistente amministrativo di ruolo, che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno.

G/1633/8/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G/1633/9/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico. È l'argomento di cui ho appena parlato.

G/1633/10/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di recluta-

mento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento attiene anche alla materia «norme generali sull'istruzione», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma lettera *n*), della Costituzione;

la scuola, in quanto istituzione deputata alla fondamentale e nobile funzione di accompagnare la crescita umana e la formazione nozionistica, non può essere trascurata rispetto alla dotazione di sempre maggiori e qualificate risorse umane che possano prendersi cura al meglio della popolazione scolastica, dunque anche degli aspetti psicologici che costituiscono e caratterizzano ciascuna fase del ciclo vitale di ogni persona;

sempre più frequentemente i drammatici fatti di cronaca pongono in evidenza come nel contesto scolastico, di ogni ordine e grado, emergano marcate forme di disagio sociale, non solo relativamente ai minori, ma anche in relazione alle famiglie di questi e al corpo docente;

il disagio giovanile, per l'appunto, trae origine dall'insieme di più fattori, come quelli socio-economici, culturali, relazionali e familiari, i quali possono incidere negativamente sia sulla qualità dei processi di insegnamento-apprendimento che sul raggiungimento del successo formativo, pertanto sul *drop-out* scolastico; la necessaria funzione di tutela e promozione del benessere nel contesto formativo, oltre che di intervento in caso di espressione del disagio o della devianza, vede nello psicologo l'idonea figura professionale che, sulla base delle specifiche competenze in suo possesso, è in grado di sostenere e promuovere lo sviluppo sano della persona in età evolutiva;

nel nostro Paese in assenza di una specifica normativa in tale settore, l'introduzione di tale figura professionale è demandata alle scuole, mediante l'utilizzo delle risorse economiche in loro possesso in base al principio dell'autonomia scolastica. Di conseguenza, la possibilità di avvalersi di detta competenza risulta esigua e precaria;

il servizio di psicologia scolastica rappresenterebbe se istituito una reale risorsa per la scuola e il territorio, così da affrontare e contrastare, in maniera adeguata, puntuale e professionale, il disagio educativo e la dispersione scolastica, attraverso attività di individuazione, consulenza e sostegno in ambito psicologico e relazionale in età evolutiva, in quanto elemento di facilitazione e tutela tanto del raggiungimento del benessere della popolazione studentesca quanto del buon andamento del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di regolamentare e rendere stabile, presso ciascuna istituzione scolastica presente sull'intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.

G/1633/11/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento contiene disposizioni in merito al Reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;

i docenti precari di religione da 15 anni attendono un bando corsuale e si attende il parere della Corte di giustizia europea sulla causa presentata per chiedere finalmente la stabilizzazione;

l'insegnamento della religione cattolica contribuisce allo sviluppo di molte competenze oltre a quelle religiose, come le competenze sociali e civiche oltre che il senso d'iniziativa e la consapevolezza culturale;

la conoscenza delle religioni è indispensabile per capire le affinità e le differenze tra le diverse religioni, inoltre i grandi valori etico religiosi sono ancora oggi capaci di dare un senso alla vita dell'uomo;

tuttavia, la categoria degli insegnanti di religione cattolica non rientra tra le classi di concorso indicate nel decreto n. 19 del 2017 tabella A e B,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una procedura straordinaria di reclutamento anche per gli insegnanti di religione cattolica.

G/1633/12/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

si tratta di un momento particolarmente caotico per la categoria dei docenti diplomati magistrali, che sta affrontando ancora i depennamenti dalle Gae in virtù delle sentenze definitive;

a conferma dei ruoli già sottoscritti e la proroga dei contratti in essere, sarebbe opportuno permettere a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di garantire la validità del titolo di diploma magistrale, per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova, per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali.

G/1633/13/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, pre-

vede che al docente con contratto a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;

nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità didattica e formativa anche agli alunni;

il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la continuità del l'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;

la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;

la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti di sostegno non specializzato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in mancanza di personale docente specializzato, di confermare la supplenza al docente di sostegno dell'anno precedente.

G/1633/14/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

il provvedimento in esame contiene disposizioni relative ai Gruppi per l'inclusione territoriale degli studenti con disabilità;

visti i vincoli sulla determinazione complessiva degli organici per una corretta integrazione scolastica degli alunni con disabilità, sarebbe necessario vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi rispetto a quanto indicato nel PEI (piano educativo individualizzato), frutto della collaborazione di tutto il *team* che affianca lo studente disabile e non alla disponibilità dell'amministrazione;

tutto ciò potrebbe costituire anche una soluzione per i molteplici contenziosi, conclusi quasi sempre ai danni del MIUR, che riguardano la questione relativa alla mancata assegnazione delle corrette ore di sostegno e del relativo personale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di vincolare il numero di ore di sostegno assegnate agli allievi a quanto indicato nel piano educativo individualizzato.

G/1633/15/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

considerata l'importanza del percorso abilitante speciale, riservato al personale docente della scuola secondaria che abbia una pregressa esperienza di servizio al fine di procedere alla loro stabilizzazione;

i suddetti percorsi abilitanti speciali sono riservati, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio;

questi percorsi sono fondamentali per riconoscere la competenza dei docenti cosiddetti precari storici, che non possono restare esclusi dalla possibilità di accedere al ruolo sulla base di un decreto-legge che dovrà essere basato sulla meritocrazia;

inoltre, darebbe la possibilità a quel personale di poter partecipare alle procedure concorsuali adeguate valutandone effettivamente la competenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riaprire un nuovo PAS a tutti i docenti precari che vogliono conseguire un'abilitazione, al fine anche di contribuire a risolvere il problema delle cattedre vacanti, che puntualmente emerge all'inizio di ogni anno scolastico. È l'argomento di cui ho appena parlato.

G/1633/16/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine;

è parimenti urgente adeguare le disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico, tenendo conto, in particolar modo, delle particolari problematiche nel settore della docenza derivanti dalle continue modifiche di legge;

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento per i possessori di diploma magistrale, con la sentenza n. 11/2017, ha dichiarato tale diploma quale titolo abilitante all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad esaurimento, a causa del ricorso tardivo;

prima di tale pronuncia circa tremila docenti avevano ottenuto una sentenza di merito favorevole dallo stesso Consiglio di Stato, e altre due mila avevano ottenuto lo stesso parere favorevole dal giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche in seguito alla pronuncia della plenaria, rendendo di fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive;

si è quindi venuta a creare una palese diseguaglianza all'interno della medesima categoria, che con lo stesso titolo si trova spaccata da pronunce giurisprudenziali differenti dovute al parere della Plenaria;

il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento «all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'inserimento a domanda nelle graduatorie a esaurimento di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi compreso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.

G/1633/17/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

gli istituti di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) si trovano in una situazione di preoccupante criticità e i diplomati presso tali istituti vivono una grave situazione di incertezza circa l'accesso alla professione di docente;

invero il legislatore ha sancito l'equipollenza del diploma AFAM cosiddetto vecchio ordinamento, rilasciato prima dell'1 gennaio 2013 e posseduto congiuntamente al diploma di maturità, con un titolo abilitante all'insegnamento, e, quindi, all'inserimento in II fascia delle graduatorie di Istituto, quale è il diploma accademico di II livello;

l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, istitutiva del comparto AFAM, dispone che «i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il ti-

tolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.»;

L'articolo 102 della legge 228/12 ha previsto che «Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l'articolo 107 della medesima legge dispone che «i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

il comma 107-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

il decreto ministeriale n. 374/2017, recante «Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020», per l'inserimento nella seconda fascia tra gli altri titoli prevede il «diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica negli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/1 e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137»;

L'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevede che «Al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola»;

il medesimo decreto ministeriale, inoltre, valuta quale titolo abilitante la frequenza ed il compimento dei corsi biennali per il conseguimento di diploma accademico di II livello, cui, in virtù della legge 228/2012 è stato equiparato il diploma vecchio ordinamento congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria;

il decreto ministeriale del 10 aprile 2019, n. 331, ha previsto l'equipollenza del Diploma AFAM v.o. congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito entro il 31 dicembre 2021, ai diplomi accademici di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del MIUR sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103 della Legge 218/2012, da emanarsi entro tre mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge;

molti docenti AFAM v.o. hanno sottoposto la questione al vaglio dei Tribunali del Lavoro, i quali hanno sancito – con sentenza definitiva – il diritto di costoro ad essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto in virtù del valore abilitante del Diploma AFAM v.o.;

si è rivelata discriminatoria la circostanza per cui docenti con medesimi titoli e inseriti nelle graduatorie d'istituto si vengano a trovare in posizioni nettamente differenti: mentre alcuni sono stati riconosciuti abilitati in forza di sentenze passate in giudicato, altri, pur avendo proposto ricorso sugli stessi presupposti dei primi, rimangono nella terza fascia delle graduatorie d'istituto con probabilità praticamente nulle anche solo di stipulare incarichi di supplenza;

molti docenti AFAM ai quali è stata riconosciuta l'equipollenza del Diploma di Conservatorio all'abilitazione all'insegnamento, hanno partecipato al concorso bandito con D.G.G. del MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018 per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in quanto lo stesso bando di concorso ha previsto espressamente che il titolo di abilitazione, requisito indispensabile per la partecipazione al concorso, potesse essere posseduto per effetto di provvedimenti giudiziari anche non definitivi;

anche per il concorso DDG n. 85 del 1° febbraio 2018, si è creata una forte disparità di trattamento per i docenti AFAM, in quanto in alcune regioni i candidati sono stati regolarmente inseriti nelle graduatorie di merito e stanno facendo l'anno di FIT, mentre altri candidati sono stati depennati vedendosi costretti ad adire i Tribunali amministrativi regionali;

il TAR Puglia ha accolto dapprima in via cautelare i ricorsi proposti da diversi docenti esclusi, e tale orientamento è stato poi confermato con le sentenze di merito, nelle quali è stato definitivamente dichiarato il diritto dei docenti destinatari di provvedimento del Giudice del Lavoro, che dichiara il valore abilitante del titolo AFAM vecchio ordinamento, ad essere reinseriti nelle graduatorie del concorso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i diplomi di conservatorio AFAM conseguiti in regime di vecchio ordinamento siano riconosciuti come titoli abilitanti, ponendo fine alla ingiusta disparità di trattamento rappresentata in premessa.

G/1633/18/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

tale provvedimento è finalizzato, in particolare, a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo e ad introdurre disposizioni atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa nelle istituzioni scolastiche;

è annoso il problema del precariato degli insegnanti nelle scuole, poiché è da sempre mancata una pianificata strategia di percorsi di formazione iniziale e reclutamento di detto personale;

in materia sono necessari interventi normativi chiari e coerenti per escludere la necessità di provvedimenti d'urgenza, che vanno a rimediare ad errori e ritardi nella programmazione del reclutamento di dirigenti, docenti e personale ATA, da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative normative volte ad individuare un sistema di formazione e reclutamento dei docenti, pianificando procedure concorsuali e formative che concorrono, contestualmente, a contrastare il precariato ed a eliminare i posti vacanti sia di docenti che di dirigenti scolastici.

G/1633/19/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;

nelle more dell'espletamento del concorso per dirigenti tecnici, è necessario garantire la continuità amministrativa degli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

si evidenzia che tali figure ricoprono, *pro tempore*, l'incarico di dirigenti reggenti degli uffici scolastici provinciali, pertanto, in mancanza di una proroga, vi sarebbero conseguenti e gravi ripercussioni sull'andamento delle scuole delle Regioni,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché i contratti relativi agli incarichi dirigenziali stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che risultano in essere alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vengano prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

G/1633/20/7

IANNONE

La Commissione

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1633, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, re- cante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di reclutamento del personale scolastico ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1 pre- vede che la procedura straordinaria è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno;

con particolare riferimento agli insegnanti di sostegno che operano nelle scuole, appare evidente, ormai da anni, la mancanza di formazione degli stessi insegnanti riguardo la patologia del disturbo dello spettro autistico e le relative modalità di gestione degli alunni autistici nonché delle dinamiche e delle relative metodologie di insegnamento;

altra problematica evidente che ostacola il corretto sostegno in am- bito scolastico ai bambini autistici è certamente: la mancanza di continuità didattica ovvero la mancanza di continuità del rapporto fra operatore della

scuola e allievo che a causa di meccanismi determinati dalle graduatorie viene continuamente interrotto,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere iniziative di tipo normativo volte a destinare risorse finalizzate alla adeguata formazione degli insegnanti di sostegno assegnati ad alunni interessati dalla patologia del disturbo dello spettro autistico nonché volte a garantire la continuità didattica agli stessi alunni.

Art. 1.

1.1

IANNONE

Sostituire i commi da 1 al 16 con i seguenti:

«1. All’articolo 1, comma 10-bis, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ”Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 giugno 2020, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”».

2. All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all’assunzione per scorrimento dalle graduatorie d’istituto che sono trasformate, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all’esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020.”».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria».

1.2

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per docenti della scuola» aggiungere le seguenti: «dell’infanzia primaria e».

Conseguentemente:

– *al comma 2, primo periodo:*

dopo le parole: «per la scuola» aggiungere le seguenti: «dell’infanzia primaria e»;

sostituire le parole: «ventiquattromila posti» *con le seguenti:* «trentaduemila posti, di cui ottomila nella scuola dell’infanzia e primaria e ventiquattromila nella scuola secondaria»;

– *al comma 5, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, e di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96»;

– *al comma 6, primo periodo:*

sopprimere la parola: «secondarie»;

aggiungere, in fine, le parole: «, incluso quello prestato dal personale educativo e di religione»;

sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria».

1.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all’articolo 1, al personale che abbia svolto nell’insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l’anno scolastico 2019/2020, in possesso dell’idoneità diocesana».

1.4

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Come disposto dall'articolo 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 87 del 2018, al fine di garantire la continuità didattica, è altresì prevista una proroga all'anno scolastico 2019/2020 dei docenti magistrali assunti sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato con clausola risolutiva ovvero la salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso fino al 31 agosto 2020.

1.5

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È concesso ai docenti diplomati magistrali assunti a tempo indeterminato con clausola risolutiva e che hanno superato l'anno di prova di entrare in ruolo allo scadere dell'anno scolastico in corso 2019/2020».

1.6

IANNONE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti»;
 - b) al comma 3, sopprimere le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori».
-

1.7

IANNONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento a spese dello Stato alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).».

Conseguentemente sopprimere il punto 1) del comma 9, lettera g).

1.8

IANNONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «per complessivi ventiquattromila posti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b), per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento,».

1.9

IANNONE

Al comma 2 sostituire le parole: «ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «ventiquattro mila vincitori» con le seguenti: «quarantotto mila vincitori».

1.10

IANNONE

Al comma 3, sostituire le parole: «sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori» con le seguenti: «per tutti quei candidati che hanno, comunque, superato la prova concorsuale e conseguono l'abilitazione all'insegnamento, all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori, di cui al successivo comma 9, lettera b)».

1.11

IANNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

1.12

IANNONE

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra l'anno scolastico 2008/2009 e» con: «entro».

1.13

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», inserire le seguenti: «nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole da: «istituzioni scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e del sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.14

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere le seguenti: «nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente, al comma 6:

– primo periodo, dopo le parole: «scuole secondarie statali» aggiungere le seguenti: «, nel sistema dell'istruzione e formazione professionale»;

– aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto nelle istituzioni dell'istruzione e della formazione professionale è preso in considerazione purché tale servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni,

sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.15

IANNONE

Al comma 5, lettera a), al primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

1.16

IANNONE

Al comma 5, lettera, a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto ai periodi precedenti».

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b).

1.17

IANNONE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.18

NENCINI, SBROLLINI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; hanno svolto tre o più annualità di servizio su sostegno.».

1.19

IANNONE

Al comma 5, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 13, lettera b), inserire in fine il seguente periodo: «è definita altresì l'acquisizione del diploma universitario di specializzazione per le attività di sostegno, nel caso in cui il vincitore ne sia sprovvisto».

1.20

DE POLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.21

SBROLLINI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «Il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, paritarie e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale».

Conseguentemente:

al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;

il comma 7 è abrogato;

al comma 9 lettera d) sopprimere le parole: «a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7»;

al comma 9 lettera e) sostituire le parole: «nelle prove di cui alle lettere a) e d)» con le seguenti: «nella prova di cui alla lettera a»;

al comma 10 le parole: «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di cui al comma 9, lettera a) è superata»; la parola: «riguardano» è sostituita dalla seguente: «riguarda»;

al comma 11, lettera b) le parole: «alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d» sono sostituite dalle seguenti: «alla prova di cui al comma 9, lettera a»;

al comma 11, lettera e) le parole: «distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d» sono abrogate.

1.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle Regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.23

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «scolastiche statali» fino a: «scuole secondarie statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione se prestato nelle scuole secondarie statali, nelle scuole paritarie definite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché nel sistema di istruzione e formazione professionale se il servizio sia svolto in enti accreditati dalle regioni, sia riconducibile a una delle classi di concorso per cui è bandito il concorso e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.24

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «nelle scuole secondarie statali» con le seguenti: «nelle scuole secondarie statali, paritarie e

nei percorsi di Istruzione e formazione professionale attuati dalle Regioni».

1.25

IANNONE

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o ancora quale dottore di ricerca.».

1.26

IANNONE

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «insegnante di sostegno» inserire le seguenti: «insegnante di religione cattolica».

1.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, BINETTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.28

IANNONE

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che abbiano svolto sull'insegnamento di religione cattolica le annualità di servizio di cui al comma 5.».

1.29

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.30

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca.».

1.31

IANNONE

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La partecipazione alla procedura è riservata altresì ai soggetti che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca, fermo restando il possesso dei crediti formativi previsti per la partecipazione alla classe di concorso scelta come da tabella inserita nel DM 259/17».

1.32

IANNONE

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento,».

1.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È altresì ammesso alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso di un dottorato di ricerca, conseguito entro l'anno accademico 2018/2019, accompagnato dal possesso di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, di cui

al decreto legislativo n. 59 del 2017, nelle discipline antropologiche-psicologiche-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche».

1.34

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera a), sostituire le parole 5 e 6 con le seguenti: «5, 6 e 7».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

1.35

IANNONE

Al comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) I quesiti di cui alla precedente lettera a) sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e degli USR competenti.».*

1.36

IANNONE

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «dei soggetti che,» inserire le seguenti: «pur non».

1.37

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.38

IANNONE

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.39

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), sopprimere il numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» *inserire le seguenti:* «o a tempo indeterminato presso una scuola paritaria o una istituzione di istruzione e formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.40

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Al comma 9, lettera g), numero 1), dopo le parole: «sistema nazionale di istruzione» *aggiungere le seguenti:* «o in una istituzione dell'istruzione e della formazione professionale accreditata dalle Regioni, se il servizio è prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione».

1.41

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 9, alla lettera g), sopprimere il numero 3.

Conseguentemente, al comma 13, alla lettera c), sopprimere le parole: «nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione della relativa commissione».

1.42

NENCINI, SBROLLINI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le prove di cui al comma 9, lettera a) e d), sono da intendersi non selettive; il punteggio conseguito nelle prove, sommato al punteggio attribuito alle annualità di servizio, determina la graduatoria di ammis-

sione all’anno di prova dei candidati fino ad esaurimento dei posti messi a bando, e riguarda il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.».

1.43

IANNONE

Al comma 10 sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

Conseguentemente al comma 13 lettera b) sostituire le parole: «sette decimi» con le seguenti: «sei decimi».

1.44

IANNONE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.45

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di evitare indebiti e discriminanti trattamenti retributivi nell’ambito delle figure docenti, i docenti di sostegno in possesso di laurea magistrale o di laurea conseguita con ordinamento previgente, in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno, sono inseriti nel profilo stipendiale della sesta fascia delle tabelle retributive.».

1.46

IANNONE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17.1. All’articolo 19 del decreto legislativo n.81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola paritaria senza essere ancora abilitati all’insegnamento o specializzati sul sostegno.”».

1.47

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.».

1.48

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 Il personale che ha superato le prove suppletive del concorso a cattedra bandito con i decreti del Direttore Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, è inserito a pieno titolo nelle vigenti graduatorie di merito.».

1.49

IANNONE

Dopo il comma 17-septies, inserire il seguente:

«17-septies.1 All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: ”Nel caso in cui la graduatoria permanente e le graduatorie di merito concorsuali relative a posti di sostegno siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, si procede nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1, all’assunzione per scorrimento dalla prima e seconda fascia delle graduatorie d’istituto che sono trasformate insieme alla terza fascia, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di natura regolamentare da emanarsi entro il 30 giugno 2020.”».

1.50

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 17-octies con il seguente:

«17-octies. All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.51

IANNONE

Sostituire il comma 17-octies, con il seguente:

«17-octies. All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’anno scolastico 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.».

1.52

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 18, sostituire le parole da: «per un ulteriore anno» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sino all'esaurimento della graduatoria».

1.53

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18.1. Il comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: ”I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quali province e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere al massimo in due province limitrofe, anche se di regioni diverse, per le tipologie di posto messe a concorso nelle stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5”.

18.2. Il comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituirlo con il seguente: ”I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'ambito territoriale di una delle province in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso FIT”.

18.3. All'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ”La graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di” con le seguenti: ”Le graduatorie di merito provinciali comprendono tutti coloro che propongono istanza di”.

18.4. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ”Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta” con le seguenti: ”Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta”.

18.5. All'articolo 17 comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ”L'ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto”, con le seguenti: ”L'inserimento in ruolo conseguente alla conclusione positiva del citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto”.

18.6. All'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ”Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle

prove concorsuali” con le seguenti: ”Le graduatorie di merito provinciali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nelle prove concorsuali”.

18.7. All’articolo 17 comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: ”Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT” con le seguenti: ”Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito provinciale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT”».

1.54

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Le graduatorie d’istituto di cui all’articolo 5 comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate e aperte annualmente, a livello provinciale, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021. Conseguentemente è abrogato il comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.55

IANNONE

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18.1. Al fine di evitare situazioni di difficoltà nel reperimento del personale docente ed educativo, con relativa tempistica a danno dell’utenza, è indetto un concorso per soli titoli per tutte le classi di concorso utile per quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

1.56

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 18-bis, dopo le parole: «e negli elenchi aggiuntivi predetti» inserire le seguenti : «sono nominati, allo spirare del termine di cui al comma precedente, nel limite del cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali, fino all'esaurimento delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi. Gli stessi soggetti, inoltre,».

1.57

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 18-quater, con il seguente:

«18-quater. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della «quota 100», nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20».

1.58

RUSSO

Al comma 18-quater, dopo le parole: «In via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente» inserire le seguenti: «e ATA».

1.59

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2-bis è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "", in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici."».

1.60

IANNONE

Sostituire il comma 18-sexies con il seguente:

«18-sexies. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ""in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6""».

1.61

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1 Nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo annualmente autorizzate, anche in via straordinaria come disciplinato dai commi precedenti, l'assegnazione dei posti viene adottata prevedendo la precedenza delle cattedre nelle materie scientifiche».

1.62

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies. 1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

”2-bis. I contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative del settore scuola possono prevedere la possibilità di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per i docenti che insegnano nella scuola secondaria paritaria senza essere ancora abilitati all’insegnamento o specializzati sul sostegno.”».

1.63

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 possono insegnare i docenti in possesso dei requisiti validi per l’accesso al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di cui all’articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 2, lettera *a*) e *b*), anche se privi di abilitazione. Per l’insegnamento su posti di sostegno è richiesto il possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità».

1.64

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO, GALLONE

Dopo il comma 18-septies, inserire il seguente:

«18-septies.1. Nelle more dell’avvio delle necessarie procedure abilitanti e di specializzazione sui posti di sostegno, e della definizione dei provvedimenti negoziali volti a introdurre nel CCNL del comparto scuola specifiche disposizioni in materia, a partire dal 1° gennaio 2020 le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 possono assumere personale docente in possesso dei requisiti validi per l’accesso al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di cui all’articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 59 del 2017, anche se privi di abilitazione, con contratto a tempo determinato in deroga a quanto disciplinato dall’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorso tra la scuola paritaria e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può comunque superare i 48 mesi. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il con-

tratto si trasforma in contratto, a tempo indeterminato dalla data di tale superamento».

1.0.1

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

”In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.”».

1.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1**

All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:

”b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi, sino a integrale scorimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per difetto;”».

1.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1**

Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1º settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate

le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra».

1.0.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

1. All'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186 recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5";

b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale

per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali”.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.0.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

«All'articolo 4, comma 1-*undecies* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 sono aggiunti i seguenti commi:

”1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso

le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scoramento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-*terdecies*. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^a fascia.

1-*quaterdecies*. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*quindecies*. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.”».

1.0.6

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3:

”3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».

1.0.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1***(Personale della scuola in servizio all'estero)*

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda, da presentarsi entro quaranta giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale n. 4377 del 2011".

2. All'articolo 37, il comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di nove anni, e il personale nominato con un mandato di cinque anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori quattro anni, può permanervi fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto a essere destinato all'estero per ulteriori tre anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64.".

3. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei e inferiore o uguale a nove anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di dodici anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64».

1.0.8

IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1.1**

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria)

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole «e l'articolo 15, comma 7.

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva".

Art. 1-*bis*.**1-bis.1**

IANNONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito di specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020 un concorso ordinario e un concorso straordinario per la copertura di diecimila posti vacanti e disponibili per il personale docente di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana con ventiquattro mesi di servizio svolti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo dallo scorimento delle graduatorie di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104º serie speciale del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un con-

corso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell'infanzia, elementare, media e secondaria di secondo grado».

1-bis.2

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è autorizzato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023».

Conseguentemente:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell'idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall'articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica».

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La percentuale dell'organico dei posti di cui, all'articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall'anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all'80 per cento».

1-bis.3

IANNONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «di cui il 50 per cento riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a.s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana».

1-bis.4

IANNONE

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «anche in regione diversa, a domanda, da quella in cui il suddetto personale è stato inserito nella graduatoria di merito, in coda e fino all'esaurimento della graduatoria».

Art. 1-ter.**1-ter.1**

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto progressivamente nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento professionale e *master* finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale del personale docente ed educativo in ruolo.

2-quater. A decorrere dal 2020, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale».

Art. 1-quinquies.**1-quinquies.1**

IANNONE

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: ”e l’articolo 15, comma 7”».

1-quinquies.0.1

MARILOTTI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.1.

(Disposizioni in materia di procedure di mobilità del personale docente)

1. Nel primario interesse di assegnare con continuità docenti curriculare alla classe nella sua interezza e docenti specializzati agli alunni con disabilità e allo scopo di agevolare il rientro definitivo dei docenti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, divenuti titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel centro nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e dei docenti fuori sede già prima della stessa legge 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, si dispone la ricollocazione del personale docente sulla base di un riparto nazionale dell’organico di diritto dei posti effettivamente disponibili, consentendo al docente, che ne fa richiesta per l’anno scolastico 2020-2021 il passaggio di titolarità nelle province dove è presente un numero sufficiente di posti in deroga sul sostegno, ovvero di posti in organico di fatto, nel rispetto di tutte le abilitazioni e delle specializzazioni possedute, tale da soddisfare le richieste pervenute e al contempo trasformare in organico di fatto i posti lasciati scoperti dagli ex titolari trasferitisi, senza che questo possa in alcun modo determinare docenti sovrannumerari».

Art. 1-sexies.**1-sexies.1**

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 1, sostituire le parole: «comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia», *con le seguenti:* «di istituzioni scolastiche statali anche di altra provincia e con precedenza, comunque, a quelle ubicate nello stesso territorio comunale».

1-sexies.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo 1-sexies, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Disposizioni per la continuità didattica nelle scuole italiane all'estero)

1. Alla fine dell'articolo 37 comma 7 dsel decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 aggiungere: ''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un secondo mandato della durata inferiore a sei anni scolastici, dalle graduatorie pubblicate con Decreto del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI numero 3875 del 12 luglio 2013, ha diritto, a domanda da presentarsi entro 40 giorni dall'approvazione del presente articolo, ad essere destinato all'estero per un periodo di servizio che consenta loro di raggiungere il limite massimo di dodici anni in tutta la carriera. Il personale interessato è assegnato prioritariamente presso la sede di servizio estera precedente o, se questa non fosse disponibile, presso una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico bandite dal Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con Decreto interministeriale 4377 del 2011''.

2. L'articolo 37, comma 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 è sostituito come segue: ''Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, nominato con un mandato di 9 anni e il personale nominato con un mandato di 5 anni, il cui servizio è stato prorogato senza soluzione di continuità per ulteriori 4 anni, può permanere fino al raggiungimento di nove anni scolastici. Il personale interessato mantiene il diritto ad essere destinato all'estero per ulteriori 3 anni dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del de-

creto legislativo 13 aprile 2017 n. 64. Il personale in servizio in Italia, che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e inferiore o uguale a 9 anni scolastici, può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di 12 anni scolastici in tutta la carriera, dopo aver superato le prove di selezione previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 64 del 2017”».

1-sexies.0.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Reclutamento docenti di sostegno)

1. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione degli insegnanti di sostegno e di potenziare le strategie di inclusione degli studenti diversamente abili è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso al ruolo di docente di sostegno, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante selezione attuata sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.

2. Il sistema di formazione iniziale e accesso di cui al comma precedente è articolato in:

- a) un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, su base regionale;
- b) un percorso annuale di formazione e prova.

3. La procedura concorsuale di cui al presente articolo è finalizzata alla definizione per la scuola secondaria di una graduatoria di vincitori per l'insegnamento di sostegno sulla base della quale i vincitori del concorso sono immessi in ruolo nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali. Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi. Il superamento di tutte le prove concorsuali e del percorso iniziale di formazione costituisce abilitazione all'insegnamento per il sostegno.

4. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui al comma 1, il possesso di laurea magistrale e il possesso dell'abilitazione sul sostegno.

5. Ai fini della indizione del concorso di cui al presente articolo e delle conseguenti procedure di immissioni in ruolo sui posti di sostegno

è istituita, a prescindere dalle aree disciplinari di corrispondenza dei titoli in possesso dei candidati, specifica classe di concorso AA/S - sostegno scuola secondaria, differenziata per grado di scuola (AA/S1 e AA/S2). I docenti di sostegno che rientrano in tale ruolo prestano servizio esclusivamente in esso.

6. Al docente immesso in ruolo ai sensi del presente articolo che, al fine di consentire la dovuta e necessaria continuità didattica, rimane nell'istituzione scolastica per almeno tre anni, viene riconosciuto un punteggio relativo a ciascun anno maggiorato ai sensi del decreto ministeriale di cui al successivo comma 8.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli appositi decreti attuativi.

8. Con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche è individuato annualmente il fabbisogno orario di sostegno di docenti di sostegno assicurando un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni alunno diversamente abile. È inoltre assegnato a ciascuna istituzione scolastica un ulteriore contingente di docenti specializzati sul sostegno con incarico di supporto all'attività delle classi in presenza di studenti con disturbi specifici dell'apprendimento».

1-sexies.0.3

ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

”8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della

legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell’accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione”».

1-sexies.0.4

ANGRISANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

1. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

”8-bis. A partire dall’anno scolastico 2020/2021, le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell’accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione”».

1-sexies.0.5

DE BONIS

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto al-

l'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1-sexies.0.6

RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Aggiornamento delle classi di concorso dei licei musicali)

1. In sede di aggiornamento delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il decreto ministeriale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, disciplina, all'interno della classe di concorso A-55, relativa all'insegnamento di strumento nei licei musicali, specifici sottocodici aventi a oggetto gli insegnamenti dei seguenti strumenti jazz: chitarra elettrica, basso elettrico, canto moderno, pianoforte jazz, batteria, tromba jazz, trombone jazz, sassofono jazz, clarinetto jazz, violino jazz.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 2.

2.1

SBROLLINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella gra-

duatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».

2.2

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al secondo periodo, le parole: "maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni" con le seguenti: "ricoperto per almeno cinque anni incarichi di diretta collaborazione con il dirigente scolastico ovvero incarichi di coordinamento organizzativo al fine di garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica e la realizzazione del PTOF"».

2.3

CARBONE, CESARO, DE SIANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti

della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale.

La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi.

Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.5

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare la continuità o la regolarità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-

sibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esponenziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 7, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.6

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione

collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.7

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.8

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come

modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.9

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La graduatoria di merito nazionale del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 135 del 2018, per la copertura di n. 2.900 posti complessivi, considerato anche l'art. 1 comma 366 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è trasformata in graduatoria ad esaurimento. La validità di tale graduatoria permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione di un nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2.10

IANNONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.11

NENCINI, SBROLLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all’immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il succitato decreto.

Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall’articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall’articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.12

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’art. 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 viene aggiunta la seguente lettera:

”c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio e non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l’intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell’ambito del contenzioso riferito ai corsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l’accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell’articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la

procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni”».

2.13

CALIGIURI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso la procedura concorsuale di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

2.14

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2020/2021, si procede ad un piano di mobilità straordinaria su tutte le sedi disponibili prima delle nuove immissioni in ruolo per tutti i dirigenti scolastici vincitori del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, indetto con D.D.G. n. 1259, del 23 novembre 2017 e pubblicato per avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale Concorsi ed esami n. 90 del 24 novembre 2017».

2.15

IANNONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, ivi compresi quelli coperti da reggenza, della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal decreto ministeriale 8 maggio 2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per

il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da *a*) a *f*) del presente articolo, il MIUR, in deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti.».

2.16

MARILOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a euro 19,16 milioni a decorrere dall'anno 2023, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-*bis* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il concorso è riservato per almeno il 40 per cento del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi del comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, a partire dal 2016 e per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del corso concorso».

2.17

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'arti-

colo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.18

IANNONE

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al corso-concorso è riservata una quota del 30 per cento dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

2.19

SBROLLINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 40 per cento dei posti del concorso di cui al comma precedente è riservato a coloro che, per almeno un triennio negli ultimi otto anni, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modifiche. Il personale di cui al periodo precedente accede direttamente al concorso, senza effettuare eventuali prove preselettive».

2.20

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nel concorso di cui al comma precedente i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'arti-

colo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, svolto le funzioni di dirigente tecnico con contratto a tempo determinato per almeno un triennio entro l'anno scolastico 2019/2020, presso gli Uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono esonerati dalla prova preselettiva, qualsiasi prevista».

2.21

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Al comma 4, dopo le parole: «7,90 milioni di euro» inserire le seguenti: «a partire dal 2020 e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3» e cancellare il periodo che segue alle parole: «di cui al medesimo comma 94».

2.22

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel 2020» inserire le seguenti: «e fino all'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

2.23

IANNONE

Al comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:

*«Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ex articolo 19 comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».*

2.24

IANNONE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«Allo scopo di garantire la continuità amministrativa degli incarichi stipulati ai sensi del comma 94 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i contratti che risultano in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati senza soluzione di continuità sino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2020».

2.25

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali contratti è prioritariamente perseguita la conferma degli attuali incarichi in essere o cessati nel corrente anno 2019, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2.26

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1º gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021"»;*

3) *alla lettera c), sostituire le parole: «la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"» con le seguenti: «le parole: "1º gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2021" e «il 2019 e il 2020»;*

4) *dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «c-bis) alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 761, le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».*

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

2.27

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «29 febbraio 2020» con le seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente, al medesimo comma:

– alla lettera b), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio»;

– alla lettera c), sostituire la parola: «marzo» con la seguente: «luglio».

2.28

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «e le parole ”10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019” sono sostituite con le seguenti: ”24 mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio”».

2.29

IANNONE

Al comma 5, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dopo le parole: ”in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi” sono aggiunte le seguenti: ”e il personale collaboratore scolastico con ventiquattro mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato presso le scuole del servizio nazionale di istruzione”».

2.30

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo il capoverso 5-sexies è aggiunto il seguente:

”5-septies. Per le imprese titolari di contratti per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari che a causa della perdita del contratto di appalto avviano le procedure di licenziamento, nelle more dello svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, è sospeso il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi. All'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter, le imprese di cui al primo periodo effettuano il versamento del contributo di cui all'articolo 2 comma 31 e 35 della legge n. 92 del 2012 per il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei servizi di pulizia e ausiliari per i soli dipendenti licenziati e non assunti ai sensi del comma 5-ter”.».

2.31

MOLES, BERUTTI, CANGINI, GIRO, ALDERISI, PAGANO

Al comma 5, lettera e) dopo il capoverso 5-sexies, aggiungere il seguente:

«5-septies. Le imprese titolari di contratti di appalto per l'esecuzione dei servizi di pulizia e ausiliari presso istituzioni scolastiche ed educative statali che, a causa della cessazione del relativo contratto di appalto, attiveranno le procedure di riduzione del personale ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sono esonerate dal pagamento del contributo di cui all'articolo 2, commi 31 e 35, della legge n. 92 del 2012, con riferimento al conseguente licenziamento di tutto il personale dipendente impiegato, in via esclusiva, nell'ambito dei predetti servizi.

La predetta esenzione opera con riferimento sia ai dipendenti che risulteranno beneficiari della successiva assunzione alle dipendenze dello Stato ex articolo 58, comma 5-ter decreto-legge n. 69 del 2013, sia al restante personale licenziato e non ricollocato ai sensi e per effetto della predetta disposizione».

2.32

IANNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, ovvero alla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1º settembre dell'anno scolastico successivo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti».

2.33

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di

cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare riguardo alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2^a posizione economica, al possesso della 1^a posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore S.G.A che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto».

2.34

IANNONE

Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «e del personale che ha svolto cinque anni di servizio nei ruoli di assistente amministrativo e assistente tecnico.»;

b) *nel secondo periodo, sostituire le parole:* «al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore» *con le seguenti:* «al 100 per cento dei posti messi concorso per la singola regione».

2.35

MODENA, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI, BERUTTI

Al comma 6, dopo le parole: «dall'anno scolastico 2011/2012», *aggiungere le seguenti:* «, anche in deroga al titolo di studio specifico pre-

visto dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi».

2.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Per la partecipazione alla selezione di cui al primo periodo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

2.37

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È altresì consentita la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla procedura dall'esterno, al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012», *e alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:* «In queste ultime graduatorie la percentuale degli idonei viene elevata al 35 per cento dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore».

2.38

IANNONE

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11 del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 concernente la mobilità professionale, in deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, si applica altresì a coloro che abbiano maturato, nei ruoli di assistente tecnico e amministrativo, se pur privi della laurea, un servizio di cinque anni».

2.39

DAMIANI, CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

*Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti:
«100 per cento».*

2.40

MOLES, CANGINI, GIRO, ALDERISI, DAMIANI

*Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti:
«50 per cento».*

2.41

BUCCARELLA

*Al comma 6, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti:
«50 per cento».*

2.42

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall’anno scolastico 2020/2021 le assunzioni a tempo indeterminato dei Direttori SGA avvengono, dalle graduatorie del concorso ordinario e del concorso riservato, su tutti i posti vacanti e disponibili. Nelle graduatorie di merito ad esaurimento del concorso ordinario viene inserita una percentuale di idonei del 35 per cento superiore ai posti messi a concorso. I candidati inseriti nelle predette graduatorie ad esaurimento, non assunti a tempo indeterminato, sono reclutati per il conferimento di supplenze annuali e/o di lungo periodo, ove necessario».

2.43

IANNONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n.

2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

2.0.1

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 203, apportare le seguenti modificazioni:

- a)* al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
- b)* dopo il comma 12, inserire il seguente:

”Studenti e studentesse provenienti da scuole e istituzioni di istruzione secondaria superiore diversi da quelli ai quali i convitti medesimi sono annessi. Possono altresì essere ammessi anche studenti e studentesse che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché istituti tecnici superiori o istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. La consistenza organica del personale educativo assegnato ai singoli convitti è determinata tenendo conto del numero totale di studenti e studentesse ammessi, sia in regime di convitto che di semiconvitto, tenendo conto delle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali”».

Art. 3.

3.1

IANNONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

”4. Il personale degli istituti scolastici ed educativi, i dirigenti scolastici, nonché il personale tecnico amministrativo, i rettori e i direttori delle

università, delle accademie, dei conservatori per l’alta formazione artistica e musicale sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo”».

3.2

IANNONE

Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti scolastici», con le seguenti: « il personale tecnico-amministrativo, i rettori e i direttori delle università, delle accademie, dei conservatori per l’alta formazione artistica e musicale».

3.3

IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, in via transitoria per l’anno scolastico 2019/2020, è possibile, al fine di garantire il funzionamento della scuola anche senza sostituzione, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie del personale educativo in possesso di titolo idoneo ad operare nei servizi per l’infanzia».

3.0.1

ANGRISANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Titolarità del personale docente)

1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo

1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

”66. A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”;

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

”A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo”;

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: “del medesimo ambito territoriale” sono soppresse;*

2) *al secondo periodo, le parole: “di un medesimo ambito territoriale” sono soppresse;*

d) al comma 73, l’ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

”73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica che gli ha conferito l’incarico triennale”;

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

”74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

”79. A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché possiedano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso”;

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

”I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei corsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la preferenza per l’istituzione scolastica di assunzione, all’interno della regione per cui hanno concorso.”;

i) al comma 109, lettera e), le parole: ”per l’ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli” sono sostituite dalle seguenti: ”per l’istituzione scolastica ricompresa fra quelle”.

3.0.2

ANGRISANI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazioni alla legge 13 luglio 2015, n.107)

1. A decorrere dall’anno 2020, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

2. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: ”66. A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”;

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”A decorrere dall’anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo”;

c) al comma 70:

1) *al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono sopprese;*

2) *al secondo periodo, le parole: «di un medesimo ambito territoriale» sono sopprese;*

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

”73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1° settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale”;

f) il comma 74 è sostituito dal seguente: ”74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

g) il comma 79 è sostituito dal seguente: ”79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché possiedano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso”;

h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei corsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso”;

i) al comma 109, lettera e), le parole: ”per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli” sono sostituite dalle seguenti: ”per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle”».

3.0.3

ANGRISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Aumento delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa)*

1. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione».

Art. 5.**5.1**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:**0a) all'articolo 6, sostituire il comma 14, con il seguente:*

«14. L'attribuzione dello scatto stipendiiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificati dall'articolo 8 della presente legge e dal comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a professori e ricercatori avviene alla data di maturazione dello scatto (con effetti economici e decorrere dal primo giorno del mese di maturazione) previa verifica, da parte degli Atenei, del regolare svolgimento delle lezioni dei corsi previsti obbligatoriamente per legge come carico didattico istituzionale per i Professori o delle attività integrative dei corsi di insegnamento ufficiali per i Ricercatori e dell'ottemperanza al numero di ore annue previste per legge da destinare a compiti didattici o compiti di didattica integrativa, alle attività organizzative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché alle attività di verifica dell'apprendimento. In caso di esito negativo, si procede a verifica successiva decorso un anno dalla precedente verifica. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9. La mancata verifica delle condizioni di attribuzione oltre i 30 giorni dalla data di maturazione dello scatto è perseguibile ai sensi dell'art. 328 del codice penale. La verifica dello scatto è da eseguire in relazione al triennio, o biennio a seconda della tipologia di scatto in fase di attribuzione, relativo agli anni accade-

mici precedenti a quello di maturazione dello scatto. Lo scatto deve essere negato solo in presenza di scostamenti ingiustificati significativi dai parametri anzidetti sull'arco del triennio o biennio ai quali la verifica è riferita».

5.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione del presente decreto, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguano nel triennio successivo all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti, nel triennio 2020/2022 nella posizione di professore di seconda fascia, attraverso procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2-ter. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che hanno maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, possono essere convertiti nella posizione di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attraverso procedure concorsuali riservate nel triennio 2020-2022.

2-quater. I criteri e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali riservate sono definite con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio degli atenei, in deroga a quanto previsto dai criteri e contingenti assunzionali definiti dalla disciplina dei punti organico, le università possono immettere nei ruoli di professore associato, previa valutazione attuata secondo le procedure previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n. 382 in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale».

5.3

CANGINI, GIRO, MOLES, ALDERISI, DE POLI, LONARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

5.4

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblica, prima di ogni prova di ammissione alle scuole di specializzazione, il numero dei contratti non sottoscritti per rinuncia o non stipulati, con specificazione dell'impiego delle somme residue. Per incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica, gli importi stanziati per ogni singolo contratto non sottoscritto per rinuncia o non stipulato di cui al comma 1, sono vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli già previsti annualmente».

5.5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 142, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato».

5.0.1

PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Ripristino delle facoltà assunzionali degli atenei)*

1. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.

2. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

5.0.2

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Norma di interpretazione autentica)*

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza *extra* istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di

studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

5.0.3

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse.»

5.0.4

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione del personale dell'Università)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei.»

5.0.5

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dell'Università e sostegno alla ricerca universitaria)

1. A partire dall'a.s. 2020/2021, è soppresso l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

5.0.6

IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale delle Accademie, dei conservatori per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un corso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-2020 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, nei limiti dei posti vacanti e disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 è applicato, in caso di vacanza delle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle graduatorie nazionali di cui al comma precedente.

3. Il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data».

Art. 6.**6.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Al fine di dare omogenea attuazione a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del presente decreto, in coerenza con la Carta europea dei ricercatori, e tutelare l’esperienza professionale maturata negli enti pubblici di ricerca, al personale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al personale di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che presta la propria attività temporanea negli enti di cui all’articolo 1 del presente decreto, sono garantite condizioni retributive, professionali, ambientali, coerenti con quelle previste per le figure professionali contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che svolgono analoghe attività. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere definite, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prossimo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca”».

Art. 7.**7.0.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)*

1.All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ”La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, definendo un quadro adeguato per il loro svolgimento, anche differenziandosi da quanto previsto dal sistema nazionale di valutazione. Viene garantita l’adesione annuale alle prove che costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del se-

condo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI previste per gli altri ordini e gradi vengono svolte con cadenza triennale.”»

7.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ”La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, stabilisce se e a quali prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI le scuole del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione sono tenute a partecipare. Le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI”».

7.0.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazione al decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62)

1. All’articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

”2-bis. Nella provincia di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, sono costituite, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale e paritarie in lingua tedesca e delle località ladine sede di esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e presso le istituzioni scolastiche in lingua tedesca e delle località ladine nelle quali sono realizzati i corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 13 marzo 2017, n. 61, commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte per ciascuna

delle due classi da sei membri interni. È in ogni caso assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto, di prima e seconda prova scritta nonché delle materie che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidate ai commissari esterni. I presidenti sono nominati sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati”».

Art. 8.

8.0.1

LONARDO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge”;

b) al comma 2, le parole: ”di cui ai commi 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: ”di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76”;

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e dalla normativa dell'Unione europea”;

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: ”che rispettino” sono inserite le seguenti: ”, quali condizioni minime,”;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

”4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

g) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

”4-ter. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-quater. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie”.

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

”6-bis. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell’offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-ter. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-quater. A seguito dell’accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 334 del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-*quinquies*. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma 6-*sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-*sexies*. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capi-taria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-*septies*. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero del l'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 6-*quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*octies*. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma 6-*quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-*novies*. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma 6-*quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-*decies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-*undecies*. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma 6-*quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-*duodecies*. Con le medesime modalità di cui al comma 6-*septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

- 1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;
- 2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;
- 3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);
- 4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

- 1) verificare la permanenza dei requisiti parità;
- 2) verificare la valutazione della scuola;
- 3) verificare i rendimenti scolastici;
- 4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma 6-*quinquies*;
- 5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-*terdecies*. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie.”.

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO
(articolo 1, comma 2)

«Tabella 1 (articolo 1, comma 6-sexies)

Quantificazione del costo *standard* per studente
in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47
Triennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo linguistico non efficiente (più di 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Triennio Liceo linguistico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio Liceo linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

109^a Seduta

*Presidenza del Presidente
COLTORTI*

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI (M5S) illustra il decreto-legge in esame, già esaminato dalla Camera dei deputati, che introduce misure urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Per quanto riguarda le disposizioni che incidono su materie di interesse per la 8^a Commissione, nell'ambito del Capo I del provvedimento, dedicato alle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali, segnala innanzitutto l'articolo 4, che reca una serie di misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute.

L'articolo 5 reca disposizioni complessivamente finalizzate a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise.

Con l'articolo 6 vengono modificate le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti. Tra le altre novità, segnala che, nell'introdurre il divieto di utilizzare la dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti e gli altri prodotti energetici interessati dalla disciplina antifrode, è comunque prevista un'eccezione per i soggetti esercenti talune categorie di trasporto di merci e passeggeri che acquistino, a determinate condizioni, gasolio commerciale da usare come carburante ai fini dello svolgimento della loro attività.

È inoltre stabilito che le società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori sono tenuti a mettere a disposizione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, su richiesta e senza oneri per l’erario, i dati rilevati sui transiti degli automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

L’articolo 8 integra le disposizioni del Testo unico accise per introdurre un limite alle agevolazioni previste per le accise sul gasolio usato come carburante nelle attività di autotrasporto di merci e persone.

Con l’articolo 9 viene affidato all’Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

L’articolo 11-*bis* destina, a decorrere dal 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui, a valere sul fondo per gli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18-*bis*, comma 1, della legge n. 84 del 1994, al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese.

Diverse norme di interesse per la 8^a Commissione sono poi contenute nel Capo III del provvedimento, relativo ad ulteriori disposizioni fiscali.

In particolare, l’articolo 32, al fine di adeguare l’ordinamento interno ad una sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel marzo scorso, esclude l’insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1 dalle prestazioni didattiche esenti dall’IVA.

L’articolo 32-*quinquies* dispone l’esenzione dall’IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata.

L’articolo 35 amplia l’ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge per gli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

L’articolo 38-*ter* stabilisce che, a decorrere dal 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica regionale avvengano in via esclusiva attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. Si tratta di una disposizione molto positiva perché comporterà un ampliamento del ricorso allo SPID, un sistema molto utile per la digitalizzazione, in un Paese in cui gli indici di digitalizzazione sono ancora troppo bassi.

Nell’ambito del Capo V del decreto-legge, che contiene ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili, si segnalano innanzitutto gli interventi relativi a RFI e ad investimenti nel settore ferroviario introdotti dall’articolo 40.

Il comma 1 esclude RFI dall’applicazione dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica attualmente previsti per le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 40-bis prevede che le imprese ferroviarie procedano, entro il 31 dicembre 2025, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto.

L'articolo 42, oltre a disporre l'incremento delle risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni, integra la normativa in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, precisando che, nel caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

L'articolo 46-bis interviene sulla disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

L'articolo 47, comma 1, introduce modifiche alla disciplina del Fondo per il trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017.

In particolare le nuove disposizioni: differiscono dal 2018 al 2020 l'applicazione dei nuovi criteri di riparto, che abbandonano il criterio della spesa storica e si basano invece sul calcolo dei proventi complessivi da traffico, sul criterio dei costi *standard* e su quello relativo ai livelli adeguati di servizio; delineano un meccanismo di determinazione a preventivo e a consuntivo delle variazioni dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da RFI di cui tener conto annualmente ai fini del riparto del Fondo; specificano che il meccanismo di anticipazione in acconto dell'80 per cento del Fondo si applica a partire dal 2018; fissano all'anno 2020 il termine entro il quale dovranno essere definiti con decreto ministeriale i criteri con i quali, ai fini del riparto del Fondo, le regioni ordinarie dovranno determinare, entro il 2021, i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità.

Sempre l'articolo 47, al comma 1-bis, prevede che, con decreto ministeriale, i veicoli già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali siano esclusi, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale, già in vigore partire dal 2019 per gli autoveicoli a motore aventi più di otto posti con caratteristiche Euro 0.

L'articolo 49, comma 1, stabilisce che i contributi assegnati dalla legge di bilancio 2019 alle regioni a statuto ordinario per investimenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio possano essere destinati anche ad ulteriori tipologie di interventi, tra i quali quelli relativi alla viabilità, alla messa in sicurezza e allo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, nonché alla realizzazione di infrastrutture sociali.

L'articolo 49, comma 1-bis, modifica il codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del *rating*

di impresa, la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune, come disciplinato per le società *benefit* in base alla normativa vigente, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso da tale tipologia di società.

L'articolo 51, ai commi 1 e 2, prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, di favorire la sinergia tra processi istituzionali e di aumentare la digitalizzazione dei servizi e dei processi, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Sogei possa, sulla base di apposite convenzioni, offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche controllate indicate nell'articolo.

L'articolo 51, ai commi da 2-*bis* a 2-*quater*, al fine di eliminare duplicazioni, contrastare l'evasione fiscale e conseguire risparmi di spesa, stabilisce che anche i dati relativi alle tasse automobilistiche vengano acquisiti al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico.

L'articolo 52 interviene su vari aspetti della disciplina dei dispositivi volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi. Viene differita al 6 marzo 2020 la data a decorrere dalla quale verranno applicate le sanzioni per il mancato utilizzo dei seggiolini.

L'articolo 53, ai commi da 1 a 5, al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climateranti derivanti dal trasporto merci su strada, stanzia 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

L'articolo 53, comma 5-*bis*, ai fini del miglioramento ambientale e dello sviluppo di forme più sostenibili di trasporto di merci, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime.

Con l'articolo 53, commi 5-*ter* e 5-*quater*, le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, vengono estese anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

L'articolo 53-*bis* introduce alcune agevolazioni di carattere fiscale, tra le quali l'applicazione dell'IVA ridotta al 4 per cento, per i veicoli e i motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica ceduti a soggetti diversamente abili e ai loro familiari.

L'articolo 54 ha previsto la concessione, per l'anno 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni della durata di sei mesi in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante «*Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*».

L'articolo 58-*octies*, nell'ambito del Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituisce un'apposita sezione, le cui risorse, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025, sono destinate alle esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate.

L'articolo 59, nell'ambito delle disposizioni volte ad individuare la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, dispone che a parte di essi si provveda mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1, allegato al decreto-legge. In particolare, le riduzioni che riguardano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammontano complessivamente a 35,976 milioni di euro, 5 milioni dei quali predeterminati per legge. Ulteriori riduzioni poi riguardano, per 14,1 milioni di euro per il 2019, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, prevista per la copertura delle spese per l'istituzione dell'ANSFISA nonché, per 12,9 milioni di euro per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014, finalizzata al finanziamento del fondo per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*) afferma che, contrariamente a quanto recita il titolo del decreto-legge in esame, le misure in esso contenute non sono né urgenti né indifferibili. In una congiuntura economica caratterizzata da una crescita del prodotto interno lordo prossima allo zero e da un ulteriore calo della produzione industriale, appare ormai evidente che l'ultima legge di bilancio ha avuto un impatto nullo su crescita, consumi e impiego. Tutti gli indicatori dimostrano che il reddito di cittadinanza, dichiaratamente volto ad abolire la povertà e a favorire l'incontro di offerta e domanda sul mercato del lavoro, non ha ridotto il disagio sociale e non ha aumentato il numero degli occupati, fatta eccezione per quei *navigator* il cui compito sarebbe stato di trovare lavoro ad altri. Una quantità estremamente ingente di risorse pubbliche è stata dunque impiegata per una misura di tipo assistenzialistico invece che per stimolare gli investimenti, ridurre le tasse e potenziare le infrastrutture.

Il decreto fiscale oggi all'esame della Commissione è contrassegnato da un approccio punitivo nei confronti dei ceti produttivi, prevedendo sanzioni invece che semplificazioni, in un contesto in cui le imprese italiane sono tra le più colpite dal peso del fisco. Dal rapporto *Paying Taxes* 2020 emerge infatti che il carico fiscale complessivo sulle imprese è pari al 59,1 per cento dei profitti commerciali e che sono 238 le ore impiegate dalle imprese italiane per gli adempimenti fiscali, un dato che si colloca al di sopra della media europea. Sebbene l'Italia continui a perdere attrattività per gli investitori, non da ultimo a causa dei tempi eccessivamente

lunghi della giustizia, il Governo sceglie di aumentare ulteriormente la tassazione, invece di adottare misure di semplificazione burocratica. Il decreto fiscale rischia quindi di aggravare ulteriormente la situazione, facendo scivolare l'Italia ancora più in basso nella classifica dei Paesi in cui vale la pena investire, mentre le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, improntate ai principi di chiarezza, semplificazione e riduzione degli adempimenti, continuano a restare lettera morta.

Si soffrema dunque sugli emendamenti presentati da Forza Italia durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, nel tentativo di limitare i danni causati dal decreto, a partire da quelli che hanno provato a stemperare, per quanto possibile, il contenuto dell'articolo 4, che purtroppo continua però a prevedere un complesso meccanismo di controllo incrociato tra committente ed appaltatore, che costringe il primo a trasformarsi in controllore del secondo, addossandogli gravosi oneri burocratici. Ricorda che grazie a proposte dell'opposizione: è stata ridotta la periodicità del c.d. esterometro, che è passata da mensile a trimestrale; nel caso di importi inferiori a 1.000 euro, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere corrisposta con due versamenti semestrali; l'entrata in vigore della lotteria degli scontrini è slittata di sei mesi; la sanzione amministrativa nel caso in cui l'esercente rifiuti il codice fiscale del contribuente è stata sostituita con una segnalazione sul portale dell'Agenzia delle entrate nel caso di rifiuto di acquisire il codice lotteria. Ricorda inoltre il contributo di Forza Italia per la riduzione dell'IVA sui prodotti igienico-sanitari femminili, per contrastare la soppressione dell'esenzione IVA per le scuole di avviamento all'attività sportiva, per lo slittamento delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di impiego di dispositivi antiabbandono e per la rimozione dei vincoli che avevano reso non applicabile la disciplina in materia di piani di risparmio a lungo termine, i cosiddetti PIR.

Ovviamente, nonostante gli sforzi profusi da Forza Italia, sono ancora tante le lacune che affliggono il provvedimento in esame, a partire dall'inesistenza di azioni di contrasto al ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedimento che continua ad essere ispirato da un'ossessione sanzionatoria demagogica e controproducente. In conclusione, ritiene che Governo e forze di maggioranza non siano ancora in grado di governare le istituzioni e di imporre le proprie decisioni alla macchina burocratica dello Stato, alla quale viene invece consentito di continuare a opporre veti.

Il relatore CIOFFI (*M5S*) osserva che i bassi tassi di crescita del prodotto interno lordo italiano non possono essere considerati in maniera avulsa dal più ampio contesto europeo, nel quale perfino la Germania ha rischiato seriamente di cadere in recessione. Le tesi sostenute dal senatore Mallegni scontano il limite di discendere da una cornice, quella della «rivoluzione liberale» berlusconiana, che è stata disattesa dai suoi stessi sostenitori nel momento in cui hanno indebolito normative fondamentali per un sistema liberale come quella del «falso in bilancio». L'azione di

governo e quella della sua forza politica sono invece mirate a individuare il giusto equilibrio combinando il sostegno al sistema imprenditoriale, e in particolare alle piccole e medie imprese, con il sostegno alle persone fisiche. Il reddito di cittadinanza serve proprio a questo, a ripartire dagli ultimi, e i dati ufficiali forniti dall'INPS traggono un quadro ben diverso da quello prospettato dal senatore Mallegni. Peraltro, occorre del tempo perché una riforma così importante dispieghi pienamente i suoi effetti. In merito alla pressione fiscale, quella complessiva è sostanzialmente invariata e non si può pensare di competere a livello globale sulla pelle dei lavoratori. Occorrono azioni forti in sede europea di contrasto ai paradisi fiscali, che non dovrebbero esistere, perlomeno in Europa. Condivide l'esigenza manifestata dal senatore Mallegni di semplificare e ridurre gli adempimenti burocratici, ma ciò presuppone quell'ampio processo di digitalizzazione in cui si inserisce la fatturazione elettronica. In generale, è necessario contemporare interessi privati e interesse pubblico, garantendo che quest'ultimo non risulti soccombente. E in tal senso, pur ribadendo la diversità di visione politica, non ha problemi a riconoscere che nel 2011 il presidente Berlusconi difese gli interessi nazionali dell'Italia scontrandosi con *partner* europei e mercati finanziari. Con riferimento all'osessione sanzionatoria citata dal senatore Mallegni, ritiene che il rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale sia indispensabile e che si debba avere il coraggio di dire che chi ruba va in galera, perché, come dimostrano le statistiche, in Italia in galera ci vanno solo gli immigrati e i piccoli delinquenti comuni, mentre i colletti bianchi non ci vanno mai.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) contesta le affermazioni del senatore Mallegni in materia di reddito di cittadinanza, in quanto i dati dimostrano che il numero degli indigenti è già diminuito ed è destinato a diminuire ulteriormente man mano che la riforma entrerà a regime. Questo Governo ha adottato misure importanti in materia di contrasto all'evasione fiscale e di tassazione dei giganti del *web* e del gioco d'azzardo, mentre l'aumento dell'IVA è stato previsto dai Governi precedenti, a partire da quello guidato da Forza Italia. Ribadisce infine che la pressione fiscale complessiva è rimasta invariata.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che il fisco italiano si trova, ormai da tempo, in una fase di transizione che ancora non è conclusa. Non c'è stata una riforma complessiva del settore, ma ogni anno, indipendentemente dal colore delle forze politiche che siedono nel Governo, viene adottato un decreto-legge fiscale che contiene un tassello del quadro complessivo. Si spera che alla fine si avrà un sistema caratterizzato da elementi positivi come il 730 precompilato. Ciò che conta è che il fisco abbia una visione statale, perché solo lo Stato può garantire la quantità e la qualità dei servizi che vengono erogati ai cittadini. Perché le tasse a questo servono, a garantire i servizi pubblici e non corrisponde al vero che più sono alte le tasse e più si evade. Anche nei settori agevolati l'evasione

è altissima o comunque proporzionata ai settori dove invece non vi sono le agevolazioni.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la fase di transizione alla quale ha fatto riferimento il senatore D'Arienzo si sta protraiendo da troppo tempo e che, nel frattempo, il sistema è segnato da contraddizioni ed ingiustizie, come, ad esempio, il fatto che un soggetto creditore di IVA che immatricoli un veicolo proveniente dall'estero debba effettuare un nuovo versamento invece che andare in compensazione con le somme che gli sono dovute dallo Stato. Queste sono cose incomprensibili per i cittadini, che in tale maniera vengono utilizzati come fonti di finanziamento per lo Stato. Con una tassazione più bassa si ottiene un gettito maggiore ed è questo il senso della *flat tax*. Peraltro bisogna prendere in considerazione anche la tassazione occulta, che in alcuni settori raggiunge tassi veramente elevatissimi.

Il senatore MALLEGANI (*FI-BP*) si dichiara spaventato dall'ipotesi che siano gli organi e gli apparati dello Stato incaricati dell'attuazione e della vigilanza sul rispetto della normativa in materia fiscale a indicare le norme da adottare. Ognuno deve svolgere le funzioni che gli sono proprie e non possono essere le amministrazioni a dettare l'agenda fiscale del Paese. Evidenzia quindi le contraddizioni di talune delle disposizioni vigenti, quali quelle che assegnano ai galleristi la responsabilità delle verifiche antiriciclaggio nella compravendita di opere d'arte, gravandoli di adempimenti che non dovrebbe essere loro compito svolgere. Nel dichiararsi favorevole ad un approccio premiale e non punitivo in relazione alle misure per contrastare l'evasione fiscale, ricorda l'efficacia, in termini di aumento del gettito, delle politiche basate sulla riduzione della pressione fiscale adottate in alcuni Paesi europei, quali l'Inghilterra e l'Ungheria.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la logica sottesa alle misure introdotte dal decreto sia solo punitiva e, come tale, del tutto inadeguata a fornire le risposte attese dai cittadini e dalle imprese. Si sofferma in particolare sull'articolo 4 che, con l'obiettivo di contrastare l'omesso versamento delle ritenute da parte delle imprese, in realtà introduce meccanismi che duplicano obblighi già previsti dalla normativa vigente, appesantiscono gli adempimenti dovuti e rischiano di provocare perdite economiche. A suo avviso, per contrastare l'evasione fiscale dovrebbero essere adottate misure ben più coraggiose, che escano dalla logica punitiva e siano invece basate su sistemi premiali. Anche la disposizione che rende obbligatorio il pagamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA, lodata dal relatore nel corso della sua illustrazione, si dimostrerà problematica per numerosi cittadini, soprattutto anziani, che non sono dotati di SPID. È una disposizione che complica la vita dei contribuenti, al contrario della analoga disposizione adottata dalla regione Lombardia che ha previsto il

pagamento mediante una semplice iscrizione al portale telematico, per giunta incentivandola con una corrispondente riduzione della tassa.

Il senatore FEDE (*M5S*) ritiene che le critiche al contenuto del provvedimento avanzate dall'opposizione assumano talvolta toni stucchevoli: le misure delineate intendono affrontare problemi che affliggono il Paese da lungo tempo, che sono frutto di anni di gestione scellerata della spesa pubblica, che non può certo essere ricondotta alla responsabilità della sua parte politica. Bisogna invece dare atto alla maggioranza di essersi assunta la responsabilità di fornire risposte e di svolgere il proprio lavoro con dignità ed onore.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) rivendica il fatto che la sua parte politica, lungi dal fare sterili polemiche, ha sempre fornito nel corso dell'esame parlamentare dei provvedimenti contributi estremamente concreti e fattivi.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) stigmatizza le disposizioni volte ad escludere l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida B e C1 dalle prestazioni didattiche esenti dall'IVA, che a suo avviso comporteranno effetti negativi a carico di quanti utilizzano i veicoli per motivi di lavoro. Quanto alle misure per l'introduzione del pagamento esclusivo delle tasse automobilistiche attraverso il sistema elettronico pagoPA, ritiene che occorrerebbe valutare con attenzione le implicazioni di tale novità sui territori delle zone di montagna, spesso prive di una stabile connessione ad internet, e sui disagi che essa può provocare in particolare alla popolazione anziana. Si sofferma poi sulle ricadute dell'acquisizione dei dati relativi alle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico registro automobilistico, anche in relazione alle problematiche inerenti i veicoli d'epoca e la personalizzazione delle targhe. Domanda infine delucidazioni sulle categorie di veicoli per i quali sono previsti incentivi alla rottamazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

87^a Seduta

*Presidenza del Presidente
VALLARDI*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MOLLAME (*M5S*), richiamati gli aspetti di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento, propone l'espressione di un parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*), mettendo in evidenza l'importanza di un provvedimento di sostegno alle popolazioni colpite dai terremoti. Esprime tuttavia rammarico per i tempi lunghi della burocrazia che richiedono, per essere superati, interventi di urgenza anche a distanza di anni da tali eventi. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il senatore TARICCO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo soddisfazione per un provvedimento che interviene con norme chiarificatrici su diverse tematiche attinenti ai terremoti che hanno colpito negli ultimi anni il Paese.

Il senatore SERAFINI (*FI-BP*), pur sottolineando i diversi aspetti positivi che caratterizzano il provvedimento, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, in quanto, pur condividendo l'importanza delle tematiche affrontate dal decreto-legge, rimangono comunque alcuni elementi di perplessità su cui sarebbe stato possibile apportare modifiche migliorative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore viene pertanto posta in votazione e approvata.

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ABATE (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in esame, approvato dalla Camera il 6 dicembre 2019 ed assegnato in sede referente alla 6^a commissione, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, la cui scadenza è prevista il 25 dicembre 2019.

Per quanto concerne le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, segnala in particolare il comma 2 dell'articolo 41 che prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, finalizzate, tra l'altro – secondo una modifica introdotta dalla Camera – a contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole. La richiesta di finanziamenti potrà avere ad oggetto anche lo sviluppo dell'agricoltura di precisione e, secondo quanto aggiunto dalla Camera dei deputati, delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie *blockchain*, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019, da destinare all'ISMEA.

All'articolo 5, che modifica il Testo Unico Accise (TUA) al fine di prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, segnala la lettera c) del comma 1 che interviene sui depositi dei prodotti energetici assoggettati ad accisa. In particolare si modifica l'articolo 25 del TUA abbassando il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti

per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza. Di conseguenza gli operatori che gestiscono tali depositi, a seguito della predetta modifica, sono tenuti a munirsi di licenza fiscale e a tenere la contabilità prescritta dal TUA.

Segnala poi l'articolo 55-ter che modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del 2018. Le modifiche riguardano l'estensione (da 24 mesi a 42 mesi) di alcuni termini provvisori relativi all'impiego da parte di utilizzatori non professionali di prodotti per la cura sia di piante ornamentali (sigla PFnPO), sia di piante edibili (sigla PFnPE). Entrambe le sigle devono essere riportate accanto al nome commerciale del prodotto.

Infine segnala l'articolo 59 che, al comma 3, provvede alla quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e al reperimento delle risorse da porre a copertura. A tali oneri si provvede, tra l'altro, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto. Per quanto concerne in particolare il ministero delle politiche agricole, è prevista una riduzione per il 2019 di 26,1 milioni di euro.

In conclusione la relatrice propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra i contenuti di una proposta di parere alternativo contrario presentata insieme ai senatori Serafini e La Pietra (*pubblicata in allegato*).

Il senatore TARICCO (*PD*) condivide pienamente la proposta di parere della relatrice e sottolinea come il provvedimento preveda pochi interventi di rilievo per il settore agricolo ma tutti estremamente importanti, a partire da quanto previsto dall'articolo 41 riguardo alle garanzie concesse dall'ISMEA alle imprese agricole per iniziative a carattere innovativo nonché per il contrasto ai danni causati dalla fauna selvatica. Rileva altresì l'importanza di quanto previsto dall'articolo 55-ter che interviene nel settore delle piante ornamentali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene pertanto posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole. Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai senatori Bergesio, Serafini e La Pietra.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che le sedute della Commissione, già convocate oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 14 e domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 8,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BERGESIO, SERAFINI E LA PIETRA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1638**

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;

rilevato che il provvedimento nella sostanza non introduce una reale semplificazione del sistema fiscale con riguardo agli adempimenti amministrativi a carico di imprese e famiglie, risultando anche carente di iniziative per il rilancio del settore agricolo;

il testo in esame appare addirittura in controtendenza rispetto alla strada intrapresa dal precedente Governo Conte I, complicando ulteriormente il sistema amministrativo;

preso atto che l'articolo 41, comma 2, prevede il rilascio di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendono chiedere finanziamenti per lo sviluppo di tecnologie innovative, tra le quali, quelle collegate all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo della *Blockchain*;

con riferimento al suddetto all'articolo 41, comma 2, pur ritenendo positivo l'ampliamento della portata normativa alla fauna selvatica e alle nuove tecniche di irrigazione, lo stesso non appare assolutamente sufficiente a restituire competitività alle imprese agricole, anche alla luce delle esigue risorse messe a disposizione;

il testo non affronta in maniera incisiva i numerosi profili problematici in relazione alle sue implicazioni per il comparto primario, i cui effetti danneggeranno pesantemente tutte le aziende, incluse quelle agricole,

esprime parere contrario.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria**76^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
GIROTTA*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1638) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LANIÈCE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) introduce il disegno di legge che prevede una pluralità di misure in materia fiscale. Per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti di competenza della Commissione, segnala anzitutto gli articoli da 5 a 11, volti a reprimere frodi nel settore dei carburanti. L'articolo 5 introduce alcune modifiche al Testo unico delle accise volte a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise, chiarendo i termini per la trasmissione della nota di ricevimento e le modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con automezzi. L'articolo 6 modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti, rendendo più restrittive le deroghe al pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito. L'articolo 7 introduce disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. L'articolo 8 prevede, dal 2020, che sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. L'articolo 10 obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio a dotarsi del cosiddetto sistema INFOIL, ovvero di un si-

stema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020. L'articolo 11 affida a una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento doganale (ivi compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa. Con riferimento ad altri articoli di competenza della Commissione, si segnala l'articolo 12 che introduce l'obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoriamento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Essi devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso. L'articolo 27 istituisce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo all'esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall'Agenzia, previa verifica del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari. L'articolo 30 vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico. L'articolo 32 limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'IVA specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. L'articolo 32-*quater* chiarisce il regime fiscali dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci; di conseguenza, il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti IRES. L'articolo 32-*sexies* istituisce un Fondo, con uno stanziamento di 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le cui risorse sono finalizzate alla ristrutturazione e riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali. L'articolo 33 differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania. L'articolo 36 interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – riconosciuti dal III, IV e V «Conto energia» – con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla legge finanziaria 2001. Si prevede, in particolare, che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, subordinatamente alla restituzione di

una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della legge finanziaria 2001. Il comma 1 dell'articolo 41 dispone un rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 2 del medesimo articolo prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, finalizzate, tra l'altro a contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2019. L'articolo 49 dispone misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali. L'articolo 49, comma 1-bis, modifica il Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa (cosiddetto strumento di valutazione dei requisiti reputazionali di affidabilità dell'impresa nei contratti pubblici), la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit. Il comma 3-bis dell'articolo 50 attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. L'articolo 53-bis estende l'applicazione dell'aliquota IVA super ridotta al 4 per cento alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica, se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, e prevede, per i già menzionati veicoli, l'esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi. L'articolo 55, comma 1, reca una novella all'articolo 537-ter del Codice dell'Ordinamento militare, al fine di autorizzare il Ministero della difesa – d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze – a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli «accordi GtoG» volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. L'articolo 58 modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza. L'articolo 58-bis istituisce una sezione speciale del Fondo per la garanzia delle PMI per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1° gennaio 2020,

intendano investire risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle pubbliche amministrazioni fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari. L'articolo 58-ter prevede una diversa allocazione delle risorse già stanziate per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) concesso per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà, destinandone una parte, pari a 45 milioni di euro per il 2019, per la proroga della CIGS per cessazione di attività. L'articolo 58-quinquies modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito. Da ultimo, l'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 mln per il 2019 e a € 10 mln annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 11 dicembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

144^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS*

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame per le parti di competenza della Commissione, il relatore AUDDINO (M5S) rileva in primo luogo che l'articolo 1 dispone l'indizione di una procedura straordinaria per il reclutamento e per l'abilitazione di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la quale sarà avviata contestualmente a una procedura ordinaria. L'articolo prevede inoltre la revisione degli obblighi di permanenza in servizio nella scuola di titolarità per i docenti immessi in ruolo, l'immissione in ruolo in via straordinaria di personale incluso a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato e l'incremento della dotazione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica».

L'articolo 1-bis autorizza l'avvio entro il 2020 di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica; nelle more, si procederà alle immissioni in ruolo utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004.

L'articolo 1-ter riguarda l'acquisizione da parte degli insegnanti di competenze relative alla didattica digitale e alla programmazione informatica, mentre l'articolo 1-quater prevede la costituzione di nuove graduato-

rie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche e modifica la disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto. Il successivo articolo 1-*quinquies* disciplina l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docenti stipulati presso le istituzioni scolastiche statali. L'articolo 1-*sexies* rende inoltre possibile l'attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.

L'articolo 2 disciplina il reclutamento tramite concorso e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici ed autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire un concorso per l'assunzione di dirigenti tecnici. Viene inoltre prorogata al 2020 la possibilità di conferire incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive. Il comma 5, lettere da *a*) ad *e*), e il comma 5-*bis* concernono la disciplina della stabilizzazione di dipendenti delle imprese impegnate nei servizi di pulizia nelle scuole. La lettera *f*) del comma 5 disciplina la stabilizzazione dei lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo. Il successivo comma 6 prevede una procedura selettiva riservata per il reclutamento nell'area di direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole.

L'articolo 3 esclude i dirigenti scolastici e il personale ATA dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi e dispone in materia di riduzione o azzeramento della quota a carico delle famiglie per il trasporto scolastico.

L'articolo 4 reca norme per la semplificazione delle procedure di alcuni acquisti da parte delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 5, riguardante la docenza universitaria, porta da sei a nove anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale e proroga la facoltà di chiamata nel ruolo di professore di prima e di seconda fascia, mentre il successivo articolo 6 reca disposizioni specifiche per gli enti pubblici di ricerca in materia di assunzione a tempo indeterminato di dipendenti con rapporti a termine.

L'articolo 7 chiarisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica non determina variazioni della dotazione organica prevista dalla disciplina vigente.

L'articolo 8 riduce per il 2019 lo stanziamento relativo al tutoraggio nelle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. Estende inoltre ai docenti con contratto a tempo determinato la fruizione del *bonus* per la valorizzazione del merito.

Conclusivamente, il relatore si riserva di proporre una bozza di parere all'esito del dibattito.

Il presidente DE VECCHIS ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

136^a Seduta

*Presidenza del Presidente
LICHERI*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per esprimere rammarico circa i ripetuti aggiornamenti della Commissione, a partire dalla giornata di ieri, che non permettono di svolgere in modo adeguato il lavoro di approfondimento volto a fornire alle altre Commissioni il parere sulla compatibilità con l'ordinamento europeo delle proposte normative all'esame. Sottolinea, al riguardo, che la 13^a Commissione ha già iniziato la votazione degli emendamenti.

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) concorda con le considerazioni del senatore Bossi e ritiene che la Commissione debba svolgere un esame tempestivo ed efficace dei provvedimenti su cui è chiamata ad esprimersi.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce quanto già espresso, evidenziando come la piena disponibilità assicurata dal Gruppo Lega sull'esame del decreto sisma non sia adeguatamente corrisposta da un corretto atteggiamento dei Gruppi di maggioranza e prefigura la possibilità che analoghe disponibilità possa non ripetersi in futuro.

Il senatore PITTELLA (*PD*) dà atto della sensatezza delle considerazioni svolte e invita a tenere conto della particolarità del momento attuale, caratterizzato dal sovrapporsi di numerosi provvedimenti importanti da esaminare contestualmente. Auspica che con il nuovo anno solare la Commissione possa convenire su un *modus operandi* maggiormente condiviso.

Il PRESIDENTE accoglie le sollecitazioni emerse dalla discussione e assicura di riprendere l'argomento a gennaio, per stabilire, d'intesa con i Gruppi, una metodica di lavoro concertata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1631) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge, in cui propone di svolgere alcune osservazioni relativamente all'articolo 1-ter, in materia di contratti a tempo determinato, e all'articolo 4-bis, in materia di subappalto, nonché di esprimere parere non ostativo sugli emendamenti.

Con riguardo al primo aspetto, ricorda la direttiva 1999/70/CE, che non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tale limite al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato. Richiama quindi i contenuti della normativa nazionale, rappresentata, per il settore privato, dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018), e per il personale assunto da datori di lavoro pubblici, dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia ai citati articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

A completamento del quadro, richiama la giurisprudenza europea e nazionale, rappresentata dalle sentenze della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 (causa C-494/17), 7 marzo 2018 (causa C-494/16) e del 7 settembre 2015 (causa C-53/04), dalle sentenze della Corte costituzionale n. 248 del 2018 e della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui, confermata l'impossibilità per il settore pubblico di prevedere la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, qualora si verifichi una reiterazione illegittima dei contratti a termine, il lavoratore (sia del settore pubblico che di quello privato) ha diritto ad un adeguato risarcimento del danno.

Al riguardo, propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare la locuzione «*nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea*», prevista dall'articolo 1-ter del disegno di legge.

Con riguardo all'articolo 4-bis, la relatrice ritiene opportuno richiamare i rilievi formulati dalla Commissione europea nella procedura di in-

frazione n. 2018/2273, per non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici, e dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 26 settembre 2019 (causa C-63/18), circa l’incompatibilità di una norma generale nazionale che ponga un limite quantitativo *a priori* per il ricorso al subappalto.

Inoltre, con riguardo all’identificazione dei subappaltatori in un momento successivo a quello della stipula del contratto, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l’opportunità di precisare che la trasmissione debba essere indirizzata alla stazione appaltante e che quest’ultima deve avere la possibilità di esercitare il diritto di vagliare l’identità dei subappaltatori.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd’Az*) chiede chiarimenti circa la disposizione citata di cui all’articolo 4-bis, in riferimento all’accertamento della identità dei subappaltatori.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) suggerisce una modifica che potrebbe chiarire il dubbio del senatore Bossi, esplicando il termine «espressamente» nel preambolo del parere.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene il provvedimento del tutto necessario ed esprime soddisfazione per come è stato arricchito durante l’*iter* presso la Camera dei deputati, grazie anche all’approvazione di numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia, passando dagli originari 10 articoli agli attuali 52.

Ritiene, tuttavia, inadeguate le relative risorse stanziate, pur apprezzando l’approvazione dell’emendamento del deputato Baldelli con cui sono stati messi a disposizione i 100 milioni di euro versati dalla Camera dei deputati nel 2019, e che continua a mancare la definizione della mappatura geologica e una legge quadro sull’urbanistica, in grado di evitare di dover lavorare sempre solo con strumenti di emergenza.

Per questi motivi, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd’Az*) ritiene che il provvedimento, eccessivamente ampliato, prosciuga una complicazione delle attività di ricostruzione anziché di semplificazione, come sottolineato dai soggetti auditati dalla Commissione di merito, con ulteriori possibili contrasti tra regione e comuni coinvolti dagli eventi sismici. Esprime, quindi, rammarico per i molti emendamenti della minoranza, espressione di specifiche esigenze delle popolazioni dei territori coinvolti, che non sono stati neanche presi in considerazione.

Preannuncia, per questi motivi, il voto di astensione del suo Gruppo.

La relatrice ANGRISANI (*M5S*) riformula lo schema di parere introducendo la parola «espressamente» nell’ultimo capoverso del preambolo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, come modificato, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE, in considerazione dei numerosi provvedimenti all'ordine del giorno, propone di confermare la seduta di domani, prevista alle ore 14 (o al termine della sospensione dell'Assemblea), e di convocare un'ulteriore seduta alle ore 19 (ovvero al termine della seduta d'Assemblea).

La Commissione conviene.

SULL'ESAME DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE DELL'UNIONE EUROPEA

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice TESTOR (*FI-BP*) chiedono che, nell'esaminare le proposte legislative dell'Unione europea, la Commissione sia coinvolta nelle audizioni che vengono svolte dalle Commissioni di merito o si attivi per svolgerle autonomamente.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'esigenza di una maggiore sinergia tra la 14^a Commissione e le altre Commissioni, soprattutto nell'esame in fase ascendente delle proposte europee, ricorda come l'ultima riforma del Regolamento del Senato abbia, a suo avviso in modo poco meditato, eliminato la regola della doppia appartenenza dei senatori della 14^a Commissione, i quali dovevano far parte anche di un'altra Commissione permanente, meccanismo che assicurava un tempestivo e costruttivo canale di comunicazione tra le Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico delle sollecitazioni espresse dai senatori.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1631
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge reca misure finalizzate a favorire e accelerare le ricostruzioni in corso nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e 2016 in Italia centrale, del 2012 in Italia settentrionale e del 2017 nell'isola di Ischia;

considerato che il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, relativi unicamente alle zone colpite dal sisma del 2016 in Italia centrale, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati si compone ora di 52 articoli, relativi anche alle zone interessate dagli eventi sismici del 2009, 2012, 2016 e 2017, recanti disposizioni volte alla velocizzazione e semplificazione delle procedure della ricostruzione e quindi al più celere ripristino delle condizioni socio-abitative adeguate alle popolazioni interessate;

evidenziato che le seguenti disposizioni prevedono esplicitamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato:

– articolo 3-*septies*, che estende l'estensione da tre a sei anni dell'intervento del Fondo di garanzia in favore delle micro, piccole e medie imprese;

– articolo 8, che proroga le agevolazioni per la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del 2016, tra cui le agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei professionisti;

– articolo 9, che prevede agevolazioni (mutui e contributi) alle imprese agricole dei comuni interessati dai terremoti del 2016 e 2017;

considerato inoltre che:

– l'articolo 1-*ter* prevede modifiche alla norma sulle assunzioni a tempo determinato, «nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea», di nuovo personale con profilo di tipo tecnico da parte di regioni, province o comuni colpiti dal sisma del 2016 nell'Italia centrale;

– l'articolo 4-*bis* modifica la disciplina del subappalto, eliminando la limitazione alle sole lavorazioni speciali, prevedendo l'obbligo a pena di nullità di inserire nel contratto la volontà di subappaltare, indicando quali opere e le quantità, mentre l'identità dei subappaltatori dovrà essere espressamente comunicata prima dell'inizio dei lavori mediante un addendum al contratto;

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

1) In riferimento all'articolo 1-ter, si ricorda che la normativa europea in materia di contratti a termine è contenuta nella direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Tale accordo non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tali limiti al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato; fermo restando che le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Dispone quindi la Clausola 5, punto 1, dell'accordo che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a: *a)* ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; *b)* la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; *c)* il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

Potrebbe, pertanto, essere opportuno riferirsi non ai limiti temporali previsti dalla normativa europea, ma alla disciplina nazionale di derivazione europea, rappresentata: per il personale assunto da datori di lavoro privati, dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015 (come modificato dal decreto-legge n. 87 del 2018); per il personale assunto da datori di lavoro pubblici, dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che a sua volta rinvia per la disciplina della stipula dei contratti a tempo determinato agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 citato.

Va tenuto presente peraltro che, nel caso di abuso di contratti di lavoro a tempo determinato da datori di lavoro privati, la Corte di giustizia, da ultimo con sentenza emessa l'8 maggio 2019, nella causa C-494/17, ha statuito che gli Stati membri possono prevedere la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato oppure riconoscere ai prestatori il diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto, senza l'obbligo di cumulo delle due misure.

L'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede quindi che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni legittimanti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Tale disposizione non si applica ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. In tali ultimi casi, disciplinati dall'articolo 36 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, l'abuso della reiterazione dei contratti a termine non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Al riguardo, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 248 del 2018, in cui ha richiamato la giurisprudenza europea che ha ritenuto legittima la normativa italiana. In particolare, la Corte di giustizia UE, con sentenza del 7 marzo 2018 (causa C-494/16, Santoro), ha ritenuto compatibile con l'ordinamento europeo le statuzioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 15 marzo 2016, n. 5072, in cui è richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2015 (causa C-53/04, Marrosu e Sardino) emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto in primo grado nell'ambito del medesimo giudizio. La Cassazione, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento), norma poi ripresa dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. Rimane ferma la possibilità per il lavoratore dipendente di provare il maggior danno subito.

Quindi, conclude la Corte costituzionale, se da una parte, non può che confermarsi l'impossibilità, per tutto il settore pubblico, di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato (secondo la pacifica giurisprudenza europea e nazionale), dall'altra deve essere applicata una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione.

Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di precisare la locuzione «nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea», prevista dall'articolo 1-ter del disegno di legge.

2) In riferimento all'articolo 4-bis, relativo alla disciplina del subappalto, si ricorda che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2018/2273, per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici (direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE).

Nella procedura si contestano i vincoli posti dalla normativa nazionale al subappalto e, in particolare, la quota massima del 30 per cento dell'importo complessivo e l'indicazione della terna dei subappaltatori, sebbene si tratti di vincoli che rispondono a valutazioni nazionali di ordine pubblico economico e di contrasto a fenomeni di infiltrazione criminosa.

La Commissione rileva che nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE non vi sono disposizioni che consentano un siffatto limite obbligatorio all'importo dei contratti pubblici che può essere subap-

paltato. Al contrario, le direttive si basano sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto. Conformemente a tale approccio, l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di limitare il diritto degli offerenti di ricorrere al subappalto, ma solo ove siffatta restrizione sia giustificata dalla particolare natura delle prestazioni da svolgere (la stessa impostazione si ritrova nell'articolo 79, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE).

Al riguardo si ricorda che, a seguito della richiesta del Tar Lombardia, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata il 26 settembre scorso sulla compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana sul subappalto e in particolare sul limite generale del 30 per cento di prestazioni subappaltabili (elevato al 40 per cento dal decreto sblocca cantieri fino al 31 dicembre 2020). Con la sentenza del 26 settembre 2019, nella causa C-63/18, la Corte ha stabilito l'incompatibilità di una norma generale che ponga un limite quantitativo a priori per il ricorso al subappalto, pur rimanendo intesa l'illegittimità di dare in subappalto l'intera commessa o una sua parte rilevante.

Con riguardo all'identificazione dei subappaltatori in un momento successivo a quello della stipula del contratto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che la trasmissione deve essere indirizzata alla stazione appaltante e che quest'ultima deve avere il diritto effettivo di vagliare e autorizzare l'identità dei subappaltatori;

b) e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 10 dicembre 2019

**Comitati riuniti IV (attività illecite connesse al gioco)
e V (mafie straniere)**

Riunione n. 1

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,35

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Martedì 10 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 7**

*Presidenza del Presidente
PUGLIA*

Orario: dalle ore 11,39 alle ore 12,29

*AUDIZIONE INFORMATIVA DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria

33^a Seduta

*Presidenza della Presidente
VALENTE*

Sono presenti l'avvocato Massimo Santoro, Capo di gabinetto della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, e la dottoressa Illeana Piazzoni, Capo della segreteria tecnica della Ministra.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (*PD*) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-zione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della professoressa Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

La PRESIDENTE introduce l'audizione della ministra Elena Bonetti.

La ministra BONETTI svolge il suo intervento.

Pongono domande all'audita le senatrici PAPATHEU (*FI-BP*), RIZZOTTI (*FI-BP*) e DE LUCIA (*M5S*), il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e la PRESIDENTE, ai quali risponde la ministra BONETTI.

La PRESIDENTE ringrazia la ministra Bonetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

*Presidenza della Presidente
VALENTE*

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,35

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

€ 13,40